Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Sabato, 15 giugno 1935 - Anno XIII — Numero 140

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 15 GIUGNO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Croce Rossa Italiana:** 197ª Estrazione del prestito a premi del 1° maggio 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 864.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, recante provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 865.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al « modus vivendi » fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al « modus vivendi » fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 866.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle Scuole governative all'estero e di quello comandato in Scuole od Istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle Scuole governative all'estero e di quello comandato in Scuole od Istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 867.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 868.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 156, che aumenta il contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 156, che aumenta il contingente annuo di semi di lino destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 869.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 870.

Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella allegata alla legge 9 giugno 1927, n. 905, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sono soppressi i 200 posti di agenti di custodia in servizio provvisorio nelle nuove provincie, di cui alla tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA

Ruolo organico dei graduati e degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

Comandanti	N.	60
Capiguardia 1ª classe	»	120
Capiguardia di 2ª classe	»	120
Sottocapiguardia di 1ª classe	»	250
Sottocapiguardia di 2ª classe	»	350
Guardie scelte	»	2350
Guardie	»	4650
Guardie in esperimento	»	300
Totale	N.	8200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro di grazia e giustizia:
SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 871.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 487, contenente provvedimenti per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 487, contenente provvedimenti per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 872.

Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1935, il numero dei giudici e sostituti procuratori del Re, addetti al Ministero di grazia e giustizia, fissato nella tabella *B*, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, è diminuito di tre, ed i relativi posti sono portati in aumento del numero complessivo dei giudici e sostituti procuratori del Re, risultante dalle attuali piante organiche.

Art. 2.

Ai concorsi per l'ingresso nelle carriere della Magistratura sono ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trenta, alla data dei relativi bandi di concorso, ferme restando le disposizioni vigenti per l'elevamento dei limiti di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Art. 3.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti

altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo delle Preture e di quelli dei Tribunali e delle Corti, globalmente considerati.

E' abrogata la prima parte dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Art. 4.

E' istituita la sede della Pretura nel comune di Galeata, con giurisdizione sui comuni di Civitella di Romagna, di Galeata e di Santa Sofia. A tale effetto i comuni di Civitella di Romagna e di Galeata sono distaccati dalla Pretura di Forlì e il comune di Santa Sofia è distaccato dalla Pretura di Bagno di Romagna.

I comuni di Sarsina e di Sorbano sono distaccati dalla Pretura di Cesena ed aggregati alla Pretura di Bagno di Romagna.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1935 il Tribunale di Taranto è distaccato dalla Corte d'appello di Bari ed è aggregato alla Sezione di Corte di appello di Lecce.

Art. 6.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda la data in cui andranno in vigore le modificazioni stabilite dall'art. 4, e sarà provveduto alla istituzione presso gli uffici giudiziari dei posti di giudice o sostituto procuratore del Re indicati nell'art. 1.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 26, capoverso 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, e 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 873.

Proroga delle norme sulle fusioni delle Società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di Società commerciali, del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di società, del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante la concentrazione di aziende sociali e dei provvedimenti in essi richiamati, è prorogata fino al 30 giugno 1937.

Art. 2.

È parimenti prorogata al 30 giugno 1937 l'efficacia del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, contenente provvedimenti per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissioni di azioni privilegiate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 874.

Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti atti ad eliminare le difficoltà pratiche manifestatesi nel movimento delle attuali monete metalliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato dei tagli e nei limiti da stabilirsi con suoi decreti.

Art. 2.

Le monete di argento ritirate dalla circolazione, unitamente alle giacenze d'argento esistenti presso la Regia zecca, costituiranno riserva di copertura dei biglietti di Stato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti il giorno dal quale cesserà il corso legale nel Regno delle monete di argento e il periodo per il cambio delle monete stesse.

Art. 4.

Chiunque faccia incetta di monete di argento di conio nazionale incorre nelle pene comminate dall'art. 501 del Codice penale.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, sarà trovato in possesso di monete d'argento di conio nazionale, sarà passibile dell'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 5.

Sono approvate le norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato secondo l'allegato testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e stabilite le ulteriori norme regolamentari che eventualmente occorressero a completamento di quelle di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 154. — MANCINI.

REGOLAMENTO PER I BIGLIETTI DI STATO.

TITOLO I.

FABBRICAZIONE.

Art. 1.

La creazione dei biglietti a debito dello Stato è autorizzata con decreti del Ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

I biglietti da servire per i bisogni di scorta sono ordinati con decreti del Ministro delle finanze, registrati alla Corte dei conti.

Art. 3.

La fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato è affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

Art. 4.

La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato è ordinata dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed autorizzata dal Provveditorato Generale dello Stato sotto il cui controllo viene eseguita.

Art. 5.

I punzoni per la filigrana della carta sono fabbricati a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato e sotto il controllo del Provveditorato Generale. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso la cartiera dalla Sezione dell'Ispettorato del Provveditorato Generale se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti debbono essere restituiti all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 6.

La Sezione dell'Ispettorato del Provveditorato Generale presso la cartiera esercita una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata o da emanarsi dal Ministero delle finanze.

La Sezione stessa dell'Ispettorato tiene in consegna la carta prodotta dalla cartiera, ne cura la spedizione, secondo le richieste, all'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori, custodisce i fogli mal riusciti e quelli di scarto restituiti dalla detta officina, e in seguito ad autorizzazione del Ministero delle finanze, e coll'assistenza di un ispettore del Provveditorato Generale o di delegati speciali, procede alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.

Art. 7.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori tiene una gestione separata per la fabbricazione dei biglietti di Stato che è soggetta alla vigilanza della Direzione Generale del Tesoro.

Un servizio speciale di controllo presso la medesima officina, tiene conto del movimento della carta per la fabbricazione dei biglietti e segue le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti medesimi.

Gli scarti di fabbricazione, immediatamente obliterati, sono distrutti in seguito ad autorizzazione del Ministero delle finanze con l'assistenza di un delegato del Provveditorato Generale e di un delegato della Direzione Generale del Tesoro.

La Corte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull'Officina Carte-Valori ai sensi del R. decreto 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 9.

I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti quanti vengono indicati nei decreti Ministeriali di creazione o di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto è contrassegnato da un numero d'ordine per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti.

La sostituzione dei biglietti riscontrati di scarto in sede di allestimento viene effettuata esclusivamente con l'impiego di biglietti di una serie riservata per tali sostituzioni.

I biglietti di scarto sostituiti debbono essere immediatamente obliterati e poscia distrutti con le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti sono distrutte, previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con l'intervento del direttore dell'officina, del Capo della Sezione Ispettorato, del delegato della Corte dei conti e di un funzionario della Direzione Generale del Tesoro.

TITOLO II.

CASSA SPECIALE.

Art. 11.

Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione Generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato.

Essa custodisce i biglietti di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 12.

Il servizio della cassa speciale è affidato alla Tesoreria centrale del Regno.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il Tesoriere centrale rende il conto giudiziale anche per il servizio dei biglietti di Stato.

Art. 13.

La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato, deve essere chiusa con tre serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute una dal Tesoriere centrale, una dal Controllore capo della Tesoreria centrale e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

Art. 14.

L'Ufficio di Controllo presso la Tesoreria centrale sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.

Disimpegna anche il servizio dei biglietti danneggiati o sospetti di falsità che ad esso pervengono e che deve presentare alla Commissione tecnica.

TITOLO III.

COMMISSIONE TECNICA.

Art. 15.

È demandato ad una Commissione tecnica, istituita presso la Cassa speciale, l'esame dei biglietti circolanti per conto dello Stato:

a) logori, danneggiati e proposti per il cambio od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;

b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 16.

La Commissione è composta di un presidente, di sette commissari e di un segretario, alle cui nomine è provveduto con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 17.

I commissari rimangono in carica per un triennio, scaduto il quale possono essere confermati.

TITOLO IV.

MOVIMENTO DEI BIGLIETTI DI STATO.

§ 1. — *Biglietti di nuova creazione.*

Art. 18.

Su richiesta della Direzione generale del Tesoro i biglietti fabbricati dall'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina delle Carte-Valori, sono da questa spediti alla Cassa speciale per serie intiere, salvo le sostituzioni di quelli riconosciuti di scarto, formate in mazzette come è detto all'art. 9.

La spedizione dei biglietti dall'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina delle Carte-Valori alla Cassa speciale si effettua con casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno in rappresentanza del Magazziniere del tesoro dell'Officina Carte-Valori dell'Istituto Poligrafico e l'altro del consegnatario di detto magazzino e scortate da forza armata.

Della spedizione è dato avviso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 19.

L'Istituto Poligrafico dello Stato - Officina delle Carte-Valori emette una bolletta a matrice e contromatrice dei biglietti che spedisce, firmata dal Magazziniere del tesoro dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, dal consegnatario di detto magazzino e vistata dal delegato della Corte dei conti e dal Capo della Sezione dell'Ispettorato.

La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti.

La bolletta è consegnata all'impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del tesoro che accompagna i biglietti alla Cassa speciale, la contro-matrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

La contazione dei biglietti è fatta dal Tesoriere centrale per taglio, serie e numero, alla presenza del controllore capo e del delegato della Corte dei conti.

I detti incaricati del controllo accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

Art. 21.

Compiuta la verificazione dei biglietti e riconosciuta esatta la spedizione, il Tesoriere centrale stacca da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni di cui all'art. 19, munita della sua firma e del visto del Controllore capo e del Delegato della Corte dei conti.

La ricevuta figlia è consegnata all'impiegato rappresentante il Consegnatario del magazzino del tesoro dell'Officina Carte-Valori e la contromatrice è spedita alla Direzione generale del Tesoro.

§ 2. — *Biglietti di prima emissione.*

Art. 22.

I biglietti di prima emissione sono prelevati dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione ed in base agli ordini impartiti dalla Direzione generale del Tesoro vengono spediti alle Sezioni di Tesoreria provinciale.

I capi delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in rappresentanza del Tesoriere centrale.

La Sezione del Tesoro di Roma ne effettua il rimborso con quietanza in conto entrate del Tesoro rilasciata a favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

I biglietti di prima emissione che occorrono per i bisogni della Tesoreria centrale sono parimenti prelevati, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, dal fondo dei biglietti di nuova fabbricazione. Il Tesoriere centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato rilasciata a favore della Sezione di Tesoreria provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette altra quietanza in conto entrate del Tesoro a favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

§ 3. — *Biglietti di Stato logori.*

Art. 23.

I biglietti logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

I biglietti che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti in buono stato prelevati dal fondo ordinario di cassa.

Art. 24.

I biglietti logori, ritirati dalla circolazione come all'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforamento.

Sul verso di ciascun biglietto è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola — annullato — e con la indicazione della tesoreria e della data dell'annullamento.

Art. 25.

Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le sezioni della Regia tesoreria provinciale spediscono, in raccomandazione, i biglietti logori alla Tesoreria centrale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed impiombati, accompagnati da apposito verbale.

La sezione di Regia tesoreria provinciale in Roma consegna direttamente alla Tesoreria centrale i biglietti da essa ritirati.

Art. 26.

In seguito ad avviso della Direzione generale del Tesoro, il Tesoriere centrale ed il Controllore capo provvedono pel ritiro dall'ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti logori.

Art. 27.

I biglietti, all'arrivo, sono sommariamente riscontrati dal Tesoriere centrale in concorso col Controllore capo. La Commissione tecnica, di cui all'art. 15, valendosi di apposito personale, procede poi alla contazione ed all'esame dei singoli biglietti, stendendo processo verbale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti provenienti dalle sezioni di tesoreria provinciale, può assistere un delegato della Banca d'Italia.

Art. 28.

Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso del Controllore capo e del Delegato della Corte dei conti.

Il Tesoriere centrale si dà carico, quale Cassiere speciale, dell'ammontare dei biglietti logori, riconosciuti legittimi mediante quietanze di fondi somministrati rilasciate a favore della Sezione di tesoreria provinciale di Roma e da spedire alla Direzione generale del Tesoro.

Per i propri biglietti logori il Tesoriere centrale li immette nella sacrestia predetta e ne scrittura l'importo come fondo somministrato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, dalla quale riceve quietanza, e contemporaneamente se ne dà carico, quale Cassiere speciale, con altra quietanza a favore della Sezione di tesoreria provinciale medesima.

§ 4. — *Cambio dei biglietti di Stato logori pervenuti alla Tesoreria centrale.*

Art. 29.

In corrispondenza al carico dei biglietti logori, ed in relazione agli ordini di spedizione di fondi alle sezioni di tesoreria impartiti dalla Direzione Generale del Tesoro, il Tesoriere centrale, in concorso col controllore capo e col Delegato della Corte dei conti, preleva dal fondo di scorta altrettanta somma di biglietti dello stesso taglio dei logori e li invia alle Sezioni predette mediante pieghi-valori del Tesoro.

I capi delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza debbono assistere alla verifica dei biglietti in rappresentanza del Tesoriere centrale.

La sezione di tesoreria di Roma ne effettua il rimborso con quietanza di fondi somministrati rilasciata a favore del « Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato ».

I biglietti necessari ai bisogni della Tesoreria centrale sono prelevati dal fondo di scorta previa autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro. Il Tesoriere centrale se ne dà carico con quietanza di fondo somministrato rilasciata a favore della Sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale, per il corrispondente importo, emette altra quietanza di fondi somministrati a favore del Tesoriere centrale quale Cassiere speciale dei biglietti di Stato.

Art. 30.

La Direzione Generale del Tesoro, tenuti presenti i bisogni della circolazione, ha facoltà di autorizzare il cambio dei biglietti di Stato logori, giunti alla Tesoreria centrale, con altrettanti nuovi, anche prima che sia avvenuta la contazione e l'esame dei singoli biglietti, nella misura non superiore ai nove decimi del loro numero totale.

§ 5. — *Biglietti di Stato danneggiati.*

Art. 31.

I biglietti di Stato, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.

Sulla richiesta dei possessori essi possono essere ricevuti in consegna dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di tesoreria provinciale, perchè ne sia fatto l'invio all'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale, e siano sottoposti all'esame della Commissione tecnica.

La consegna è fatta constare mediante verbale in duplice esemplare contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 35.

Un esemplare del verbale è rilasciato all'esibitore e l'altro viene spedito all'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale unitamente ai biglietti.

Art. 32.

I biglietti danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla Commissione tecnica, sono consegnati dal Controllore capo al Tesoriere centrale, perchè li assuma in carico nel fondo dei logori, destinati alla distruzione.

Il Tesoriere centrale procede per questi biglietti, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli 28 e 29, ponendo a tergo della bolletta la parola « danneggiati » senza distinzione di provenienza.

Art. 33.

I biglietti danneggiati, presentati all'esame della Commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili al cambio se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.

I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso la Tesoreria centrale per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 34.

Il Controllore capo della Tesoreria centrale dà partecipazione al Tesoriere centrale e alle sezioni di Tesoreria che hanno trasmesso i biglietti danneggiati, delle decisioni della Commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti ammessi al cambio.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio si prescrive col decorso di tre anni dalla data del verbale di presentazione dei biglietti stessi alla Tesoreria centrale o alle Sezioni di tesoreria provinciale.

§ 6. — *Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità.*

Art. 35.

Tutti gli ufficiali pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli dell'Istituto di emissione, ai quali venissero presentati biglietti di Stato ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono trattenerli, stendendo processo verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di ciascun biglietto, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora dell'esibitore. Questi deve firmare il verbale e, ove non possa farlo, è richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale è rilasciato all'esibitore del biglietto falso, ed un altro viene spedito immediatamente, a cura dell'ufficio sequestrante, all'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.

È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire l'altra al presentatore.

Art. 36.

I biglietti sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale, alla Sezione di tesoreria della rispettiva provincia che, non più tardi del 5, 15 e 25 d'ogni mese, li trasmette, con un elenco dei verbali e con l'esemplare dei verbali medesimi, all'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale, per essere sottoposti all'esame della Commissione indicata all'art. 15.

Art. 37.

I biglietti pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica, debbono essere spediti all'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale per l'esame di cui all'articolo precedente.

Art. 38.

I biglietti riconosciuti legittimi dalla Commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono trasmessi dal Controllore capo al Tesoriere centrale. Questi deve darsene carico nel fondo dei biglietti logori ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il Controllore capo dà notizia dei biglietti ammessi al cambio alle Sezioni di tesoreria e autorizza il rimborso alle parti. Le Sezioni di tesoreria ne avvisano l'autorità di pubblica sicurezza, affinchè siano abbandonate le indagini.

Il diritto al rimborso dei biglietti di Stato sospetti di falsità, riconosciuti legittimi, si prescrive col decorso di tre anni dalla data del verbale di sequestro.

Art. 39.

I biglietti di Stato dichiarati dalla Commissione tecnica falsi o falsificati sono restituiti dal Controllore capo della Tesoreria centrale, insieme ai relativi verbali, alle Sezioni di tesoreria dalle quali pervennero, affinchè, in conformità all'art. 2 del Codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell'esame eseguito dalla suddetta Commissione, coll'indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il biglietto appartiene.

I biglietti pervenuti dall'Autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l'ulteriore corso del procedimento.

Le Sezioni di tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici dai quali hanno ricevuto i biglietti sospetti di falsità, dell'esito dell'esame sui medesimi eseguito.

Art. 40.

L'Autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti falsi, deve richiederle direttamente all'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale il quale le comunicherà esclusivamente in copia.

Art. 41.

Le decisioni dell'Autorità giudiziaria sui biglietti denunziati come falsi debbono essere partecipate dall'Autorità medesima al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - a cui vengono anche trasmessi i corpi di reato, dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla Cassa speciale.

§ 7. — *Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione.*

Art. 42.

I biglietti di Stato concentrati nella Tesoreria centrale (Cassa Speciale) ed annullati, debbono essere verificati in sede di abbruciamento per quantità e valore e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione.

Art. 43.

La verificazione dei biglietti di Stato, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all'articolo precedente, deve essere fatta a cura del Controllore capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Corte dei conti, con l'intervento di un ispettore del tesoro o di altro funzionario della Direzione Generale del Tesoro.

Tale verifica, nonchè quella di cui al precedente art. 27, può, con decreto del Ministero delle finanze, essere limitata all'esame ed alla contazione dei biglietti nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

Le mazzette di biglietti da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

I biglietti verificati sono distrutti mediante abbruciamento coll'intervento del Tesoriere centrale, del Controllore capo della Tesoreria centrale e del Delegato della Corte dei conti ed alla presenza di un funzionario della Direzione Generale del Tesoro.

Art. 44.

Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti verbali.

TITOLO V.

ISPEZIONI E VERIFICHE.

Art. 45.

Indipendentemente dalle ispezioni che fossero disposte dal Direttore generale del Tesoro, i valori in custodia presso la Cassa speciale della Tesoreria centrale debbono essere verificati ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del Tesoriere centrale quale cassiere speciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 875.

Approvazione del regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 137. — MANCINI.

Regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica.

RUOLI ORGANICI.

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica sono compresi nei seguenti ruoli organici:

Gruppo A:

a) personale amministrativo;
b) geofisici.

Gruppo B:

a) personale di ragioneria;
b) capitecnici;
c) disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche;
d) geometri;
e) disegnatori tecnici per le costruzioni edili;
f) assistenti di aerologia;
g) cartografi aerologisti.

Gruppo C:

a) personale d'ordine;
b) assistenti tecnici;
c) assistenti edili.

Art. 2.

I ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica sono unici, vale a dire comprendono promiscuamente tanto il personale degli Uffici centrali quanto quello degli Uffici territoriali.

Art. 3.

Il personale di gruppo *A* esplica mansioni di carattere amministrativo tecnico ed ispettivo.

Il personale di gruppo *B* esplica mansioni contabili, tecniche, ed ispettive.

Il personale di gruppo *C* esplica mansioni d'ordine e di assistenza tecnica.

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO.

Art. 4.

L'ammissione all'impiego del personale dei gruppi *A*, *B*, *C*, avviene mediante concorsi banditi con decreto Ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, osservate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione al concorso è richiesta, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

Dai concorsi suddetti sono escluse le donne. Il Ministero ha facoltà di ammettere ai concorsi per i ruoli dei gruppi *B* e *C*, le vedove, nonchè le sorelle e le figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto per incidente di volo.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

Per essere ammessi ai concorsi del grado iniziale nelle carriere dei gruppi *A*, *B*, *C*, gli aspiranti devono avere compiuto gli anni 18 e non aver superato gli anni 30 alla data del bando di concorso, salvi gli speciali diritti stabiliti dalle leggi in vigore, nonchè i limiti di età già stabiliti per alcuni ruoli.

Art. 7.

A corredo della domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare i documenti che saranno di volta in volta indicati nel bando di concorso.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei personali civili) decide sull'ammissibilità degli aspiranti al concorso, in base all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, della regolarità dei documenti presentati, dell'osservanza dei termini stabiliti, e dà comunicazione agli aspiranti dell'avvenuta ammissione al concorso.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministro ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati prescelti per la nomina a visita medica.

Art. 9.

Le prove d'esame sono scritte, orali ed eventualmente pratiche e si svolgono innanzi alle Commissioni e sui programmi annessi al presente regolamento.

I programmi d'esame, in caso di particolari necessità, possono essere modificati prima della pubblicazione del bando di concorsi, con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Per lo svolgimento di sciascuna prova scritta viene assegnato di volta in volta dalla Commissione esaminatrice un numero di ore non superiore ad otto, decorrenti dal termine delle operazioni prescritte dall'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le Commissioni d'esame per l'ammissione nella carriera dei vari ruoli dell'Amministrazione aeronautica, sono previste nell'allegato n. 3 annesso al presente regolamento.

In tutte le Commissioni disimpegna le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Alle Commissioni stesse possono essere aggregati esperti in lingue estere e, occorrendo, membri particolarmente competenti in materie speciali.

Art. 12.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova, da attribuire anche a frazione di punto; la somma dei punti assegnati dalla Commissione esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Art. 13.

Il Ministro per l'aeronautica giudica della regolarità della procedura d'esame, ed approva la graduatoria dei canditati dichiarati idonei nel concorso determinando, in base a tale graduatoria, i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria e su di essi decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso ammessi all'impiego conseguono la nomina al grado iniziale, dopo aver prestato un periodo di prova di sei mesi, durante il quale assumono la qualifica di « volontario » e dopo aver ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova è corrisposto al volontario l'assegno mensile massimo stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

I posti di ruolo nelle carriere del personale d'ordine, degli assistenti tecnici ed edili, da conferire (nel grado 12°) ai sottufficiali della Regia aeronautica, ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere attribuiti soltanto previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento dei sottufficiali di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1930, n. 958, su decisione del Consiglio di amministrazione.

La graduatoria fra i sottufficiali aspiranti ai posti dei predetti ruoli è determinata dalla priorità della data di presentazione delle domande all'impiego civile. Tali domande devono essere presentate nel corso, oppure all'atto della cessazione del periodo di servizio di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391.

Art. 16.

Qualora non vi siano sottufficiali aspiranti all'impiego civile e riconosciuti idonei per questo, i posti vacanti vengono conferiti mediante concorsi da indire secondo le comuni norme di legge e regolamentari.

Art. 17.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di stabilire che una parte non eccedente il terzo dei posti disponibili nel grado iniziale di ciascun gruppo del personale sia conferita, mediante concorso interno per esami, al personale appartenente ad uno dei gruppi inferiori a quello nel quale si siano verificate le vacanze, purchè fornito del prescritto titolo di studio per il gruppo al quale concorre.

L'esame è sostenuto sulle materie e innanzi le commissioni previste per i concorsi pubblici dal presente regolamento.

AVANZAMENTO.

Art. 18.

Le promozioni sino al grado 5, sono effettuate secondo le norme previste dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dal capo 4° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni, tenuto conto dei benefici concessi a favore degli ex combattenti, dei mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli iscritti al P. N. F., dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale e del servizio di guerra, ed infine delle disposizioni a favore dei sottufficiali previste dall'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 19.

Gli esami da sostenere per ragione di promozione si svolgono in base ai programmi annessi al presente regolamento e innanzi alle stesse Commissioni da esso previste per gli esami di ammissione.

Per la durata delle prove scritte si applicherà il disposto del precedente art. 9.

Nelle promozioni per merito comparativo, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dell'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024, relative alla valutazione del servizio e delle benemerenze tanto di guerra quanto fasciste, il Consiglio di amministrazione tiene presente non il ruolo ma una lista in ordine alfabetico degli impiegati che hanno il minimo di anzianità voluta per legge e procede allo scrutinio ed alla valutazione di merito di ciascuno sino all'ultimo in tale ordne.

Detta valutazione è fatta in base a criteri di massima preventivamente determinati e concretati in coefficienti numerici.

Art. 20.

Ogni anno nel mese di gennaio devono essere compilate per ciascun impiegato le note di qualifica secondo modelli stabiliti dal Ministero dell'aeronautica e con le modalità prescritte dal capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 21.

Qualora il compilatore delle note e l'impiegato da giudicare siano di pari grado, ai sensi delle tabelle di classificazione annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le note stesse saranno compilate dall'autorità gerarchica immediatamente superiore, sulla base di un rapporto informativo redatto dal funzionario pari grado preposto al servizio cui l'impiegato appartiene.

Art. 22.

Per l'impiegato che durante l'anno abbia prestato servizio in più uffici le note vengono compilate dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato dipende al momento dell'invio del prescritto modello. Qualora però l'impiegato si trovi alle dipendenze del suddetto capo di ufficio da meno di quattro mesi, dovrà essere sentito il capo dell'ufficio presso il quale egli ha prestato nell'anno la sua opera per il maggior periodo di tempo.

Art. 23.

La compilazione delle note di qualifica può essere sospesa qualora entro il termine prescritto per la compilazione di esse risulti in corso un procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Al termine del procedimento la qualifica è assegnata dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 24.

I revisori delle note esprimono il loro giudizio complessivo, motivandolo ove ne sia il caso e provvedono all'invio delle note stesse, dopo averle firmate, alla Direzione generale dei personali civili entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 25.

La Direzione generale dei personali civili accerta se le note sono complete e redatte in conformità delle disposizioni della legge sullo stato giuridico e di quelle del presente regolamento.

La medesima Direzione generale qualora le occorra fare rilievi in base agli elementi che possiede su ciascun impiegato, ne riferisce al capo dell'ufficio che ha rivisto le note.

Art. 26.

I capi di ufficio cui vengono presentati ricorsi contro le qualifiche annuali avranno cura di farvi apporre la data di presentazione. Qualora il Consiglio di amministrazione migliori la classifica, la Direzione generale dei personali civili curerà che siano apportate nello stato matricolare degli interessati le occorrenti rettifiche.

Per particolari benemerenze di servizio il Ministro o il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica possono tributare un encomio, che è riportato nello stato di servizio dell'interessato.

I capi degli uffici, cui è demandata la revisione delle note, possono tributare elogi, da conservarsi negli atti personali.

ASPETTATIVE - CONCORSI - ASSENZE.

Art. 27.

Al termine del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato deve, senza che sia necessario nessun preavviso, riassumere servizio, presentandosi all'ufficio presso il quale è stato ultimamente addetto, a meno che l'Amministrazione dell'aeronautica non gli abbia assegnato una diversa destinazione.

Art. 28.

I congedi ordinari vengono concessi dal capo dell'ufficio cui l'impiegato è addetto. L'impiegato è tenuto a comunicare al capo dell'ufficio il luogo ove si reca a trascorrere il congedo.

Art. 29.

Il congedo ordinario non può essere di regola diviso in più di due periodi e può essere interrotto o revocato quando motivi di servizio o disciplinari lo richiedano.

Art. 30.

Il congedo ordinario può essere accordato su semplice richiesta verbale.

Quello straordinario soltanto in seguito a domanda scritta, da trasmettere per via gerarchica alla competente Direzione

generale dei personali civili unitamente al rapporto motivato del capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 31.

Gli impiegati che non possono recarsi in ufficio debbono darne immediata comunicazione alla segreteria dell'ufficio presso il quale prestano servizio, indicando il motivo dell'assenza.

Art. 32.

L'Amministrazione dell'aeronautica ha facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario l'impiegato assente dall'ufficio per causa di malattia.

Art. 33.

Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo e previa autorizzazione del capo ufficio o di chi per esso.

Art. 34.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo della sua abitazione e le variazioni di esso alla segreteria dell'ufficio dove presta servizio.

Art. 35.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare alla Direzione generale dei personali civili i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.

Art. 36.

I trasferimenti del personale civile sono disposti dal Ministero.

DISCIPLINA - CESSAZIONE DI SERVIZIO.

Art. 37.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è promosso dal capo d'ufficio mediante proposta alla quale deve essere unito un motivato rapporto.

Art. 38.

L'invito a giustificarsi che il capo di ufficio deve rivolgere all'impiegato prima di infliggere la punizione della censura o quella della riduzione dello stipendio, dev'essere formulato per iscritto e contenere una succinta ma chiara enunciazione delle mancanze addebitategli, in modo che l'incolpato possa fornire le sue giustificazioni ed apprestare la sua difesa.

I provvedimenti coi quali vengono inflitte le punizioni di cui al precedente comma, debbono contenere, oltre la prescritta motivazione, l'espresso richiamo al titolo d'infrazione.

Art. 39.

Le volontarie dimissioni dall'impiego debbono essere presentate per via gerarchica, mediante apposita dichiarazione scritta, firmata e datata dall'impiegato.

Il ritiro delle dimissioni non è efficace quando pervenga all'Amministrazione dell'aeronautica dopo che si sia provveduto, con formale atto, all'accettazione di esse.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE.

Art. 40.

I posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli dei capitecnici e di quelli di geometri, sono conferiti in conformità delle seguenti disposizioni.

Per i due terzi, mediante pubblico concorso per esame. I titoli di studio ed i programmi d'esame sono quelli previsti dal presente regolamento.

Per il rimanente terzo dei posti, mediante esame di concorso sui programmi stessi tra gli assistenti tecnici ed edili che siano in possesso del titolo di studio previsto per il ruolo cui aspirano e si trovino in servizio di ruolo nella Regia aeronautica da almeno due anni alla data in cui il concorso viene bandito.

Art. 41.

I posti vacanti nei ruoli dei disegnatori tecnici per le costruzioni, aeronautiche od edili, sono conferiti secondo le norme del precedente articolo.

PERSONALE SUBALTERNO.

Art. 42.

Per il personale subalterno si osservano le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e, in quanto applicabili, le norme del presente regolamento.

Art. 43.

Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e ferma l'osservanza delle disposizioni a favore degli invalidi per la causa nazionale, degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, e dei benefici derivanti dall'iscrizione al P. N. F. la nomina ad inserviente in prova nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica, viene conferita mediante concorsi per titoli.

Dai concorsi suddetti sono escluse le donne. Possono però parteciparvi le vedove, nonchè le sorelle o le figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo.

L'Amministrazione sceglie, insindacabilmente, fra i concorrenti, quelli ritenuti più idonei; forma la graduatoria di merito dei vincitori e provvede alle relative nomine.

Fra gli aspiranti che appartengano ad una delle categorie indicate nel precedente comma, la preferenza è data, nella stessa categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo nell'Amministrazione aeronautica e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli coniugati senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 44.

Per conseguire la nomina nel ruolo del personale subalterno, occorre che gli aspiranti oltre al possesso dei requisiti per l'impiego di stato e del diploma di licenza delle scuole elementari, abbiano compiuti i 18 anni e non superati i 30 anni.

Riguardo al limite di età sono fatti salvi i privilegi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per determinate categorie.

Art. 45.

Le domande di assunzione nel ruolo del personale subalterno debbono essere dirette al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - ed essere corredate dei documenti richiesti nel bando di concorso.

Art. 46.

I candidati possono inoltre presentare tutti quegli altri documenti che stimino opportuno per l'accertamento dei loro titoli di merito.

Art. 47.

Il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno è composto dal direttore capo della divisione dei personali civili che lo presiede, da due funzionari degli uffici centrali di grado non inferiore al 7°, membri, e da un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 10° con funzioni di segretario.

Art. 48.

Il personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica è compreso in un ruolo unico e presta servizio tanto presso gli uffici centrali del Ministero quanto presso gli uffici territoriali.

Art. 49.

Le note di qualifica annuali del personale subalterno debbono essere compilate su apposito modello dai capi della segreteria degli uffici presso i quali gli agenti sono addetti, e riviste dal capo dell'ufficio.

Art. 50.

Le promozioni nei vari gradi avvengono nei modi previsti dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 51.

Il personale subalterno è amministrato, per quanto riguarda la carriera, dalla Direzione generale dei personali civili.

Art. 52.

Nell'Amministrazione centrale vengono scelti tra i primi commessi e gli uscieri capi ed eccezionalmente anche tra gli uscieri coloro che devono curare, nei singoli uffici, l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte dei subalterni posti alla loro dipendenza.

I primi commessi, i commessi e gli uscieri capi od uscieri come sopra designati, devono riferire prontamente ai capi delle segreterie le mancanze e gli inconvenienti che sia dato di rilevare.

In difetto, le lagnanze ed i reclami sul servizio sono messi a loro carico.

Art. 53.

Il personale subalterno non deve allontanarsi dal posto assegnato se non per ragioni di servizio e previa autorizzazione o per ordine ricevuto.

Art. 54.

Fra il personale subalterno possono essere prescelti degli incaricati per il ritiro e per il recapito della corrispondenza nonchè per il servizio di portiere.

Art. 55.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore ed è regolato da appositi turni. Spieciali turni possono essere stabiliti per eventuali servizi di guardia serale e notturna.

Nei giorni festivi il personale subalterno parteciperà al turno di servizio secondo le disposizioni in vigore.

Art. 56.

Il personale subalterno cui è concesso l'alloggio, non può dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla famiglia.

ALLEGATO 1.

Titoli di studio necessari per la partecipazione ai concorsi nei vari ruoli dell'Amministrazione aeronautica.

GRUPPO *A*.

Vice segretario.

Laurea in giurisprudenza, o in scienze giuridiche, politiche, economiche, commerciali sociali.

Geofisico.

Laurea in fisica, o mista in fisica e matematica, o in matematica, o in ingegneria o, infine, della sezione di magistero dell'istituto superiore navale di Napoli.

GRUPPO *B*.

Vice ragioniere.

Licenza di istituto tecnico commerciale - Diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico.

Capotecnico aggiunto e Disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche.

Licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado, o diploma di maturità scientifica, o licenza di istituto tecnico industriale o nautico, o di istituto tecnico (sezione industriale o fisico matematica) secondo il precedente ordinamento scolastico, o di istituto nautico.

Geometra aggiunto.

Licenza di istituto tecnico per geometri - Diploma di abilitazione tecnica (agrimensura), rilasciato da un Regio istituto tecnico, o licenza di istituto tecnico (agrimensura) conseguita secondo il precedente regolamento scolastico, o diploma di perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale, o diploma di perito agrario rilasciato da una Regia scuola agraria.

Disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili.

Licenza di istituto industriale, o di istituto professionale di 3° grado, o diploma di maturità scientifica o licenza di istituto tecnico industriale o nautico, o di istituto tecnico (sezione industriale scientifica o fisico matematica) secondo il precedente regolamento scolastico, o di istituto superiore per le industrie artistiche, o di Regio liceo artistico od accademia di belle arti.

Assistente aggiunto di aerologia.

Licenza del liceo scientifico, o dell'istituto tecnico per geometri, o dell'istituto tecnico industriale, o dell'istituto tecnico nautico, o dell'istituto tecnico (sezione agrimensura o antica sezione fisico-matematica od industriale), e dei Regi istituti industriali di 3° grado o di istituti nautici.

Cartografi aggiunti aerologisti.

Licenza di istituto medio di 2° grado, o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno, oppure licenza di istituto industriale di 3° grado o di istituto nautico, o, infine, licenza di istituto superiore per le industrie artistiche o di liceo artistico o di accademia di belle arti.

GRUPPO *C*.

Alunno d'ordine.

Diploma di licenza complementare o ginnasiale, o del corso inferiore degli istituti tecnici, o del corso inferiore degli istituti magistrali, o delle scuole secondarie di avviamento al lavoro o licenza tecnica secondo il vecchio od il nuovo ordinamento.

Assistente tecnico aggiunto o Assistente edile aggiunto.

Licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale o del corso inferiore dell'istituto tecnico, o tecnica secondo il precedente ordinamento scolastico, o di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale o artigiano, o di scuola secondaria di avviamento al lavoro o professionale secondo il precedente ordinamento.

ALLEGATO 2.

Programmi di esame per l'ammissione in carriera e per le promozioni in vari gradi.

Esami di concorso per vice-segretario in prova nella carriera amministrativa.

PROVE SCRITTE.

1. — Diritto civile e commerciale.
2. — Diritto costituzionale e amministrativo.
3. — Scienza delle finanze ed economia politica.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte
2. — Diritto sindacale e corporativo.
3. — Istituzioni di diritto internazionale.
4. — Legislazione aeronautica.
5. — Elementi di statistica.
6. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
7. — Lingua estera a scelta del candidato tra francese, inglese, tedesco.

Esami di concorso per merito distinto al grado di consigliere.

PROVE SCRITTE.

1. — Diritto civile e commerciale.
2. — Diritto costituzionale, amministrativo, corporativo.
3. — Scienza delle finanze ed economia politica
4. — Risoluzione pratica di una questione riguardante i servizi e la legislazione aeronautica.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.
2. — Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato con particolare riguardo a quella dell'Amministrazione aeronautica.
3. — Legislazione aeronautica.
4. — Statistica e istituzioni di diritto internazionale.
5. — Lingua estera a scelta del candidato tra francese, inglese, tedesco.

Concorso di idoneità al grado d consigliere.

PROVE SCRITTE.

1. — Diritto civile e commerciale.
2. — Diritto costituzionale e amministrativo.
3. — Risoluzione pratica di questioni riguardanti i servizi e la legislazione aeronautica.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.
2. — Legislazione aeronautica.
3. — Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato con particolare riguardo a quella dell'Amministrazione aeronautica.
4. — Elementi di statistica - Istituzioni di diritto internazionale.
5. — Lingua estera a scelta del candidato tra francese, inglese, tedesco.

Esame di concorso per vice-ragioniere in prova.

PROVE SCRITTE.

1. — Economia politica e scienza delle finanze.
2. — Ragioneria generale ed applicata.
3. — Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.
2. — Elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale, corporativo e di statistica.
3. — Lingua estera a scelta del candidato, tra francese, inglese e tedesco.

Esame di concorso per merito distinto al grado di primo ragioniere.

PROVE SCRITTE.

1. — Leggi, istruzioni e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato. Attribuzioni e ordinamento della Corte dei conti.
2. — Ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private. Matematica finanziaria (programma degli istituti tecnici).
3. — Risoluzione di una questione pratica relativa all'amministrazione del patrimonio e contabilità particolari della R. Aeronautica.
4. — Scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.
2. — Elementi di diritto civile, commerciale, amministrativo, corporativo e di statistica.
3. — Lingua estera a scelta del candidato tra francese, inglese, tedesco.

Esame di idoneità al grado di primo ragioniere.

PROVE SCRITTE.

1. — Elementi di scienza delle finanze.
2. — Ragioneria applicata delle aziende pubbliche. Computisteria. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. — Risoluzioni di questioni pratiche relative all'amministrazione del patrimonio e contabilità particolari della R. Aeronautica.

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte
2. — Elementi di diritto civile, commerciale, amministrativo, corporativo e di statistica.

Esame di concorso per alunno d'ordine in prova.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).
2. — Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. — Prova di dattilografia.

PROVE ORALI.

1. — Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
2. — Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare.
3. — Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi.
4. — Nozioni elementari di statistica.
5. — Aritmetica.

Esame di concorso per la promozione al grado di archivista.

PROVE SCRITTE.

1. — Ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato. Principi generali sulla contabilità generale dello Stato.
2. — Ordinamento e funzionamento degli archivi dell'Amministrazione aeronautica (quesito pratico).

PROVE ORALI.

1. — Materie delle prove scritte.
2. — Nozioni elementari di statistica.
3. — Diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato.
4. — Aritmetica.

Esame di concorso per geofisico in prova della carriera dei geofisici.

(Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Fisica generale con particolare riguardo alla fisica terrestre in genere ed alla meteorologia in ispecie.

Matematica: geometria analitica e analisi algebrica infinitesimale.

Dettatura e traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso del vocabolario, a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Discussione sulle discipline fisiche e matematiche che formano oggetto delle due prime prove scritte, sull'elettricità atmosferica e sul magnetismo terrestre.

Meteorologia e aerologia - Relazioni teoretiche tra temperatura, pressione, volume in una massa di aria - Gradiente verticale di temperatura nell'atmosfera - Troposfera - Stratosfera - Costituzione dell'atmosfera terrestre - Atmosfera « Standard » - Metodi e risultati delle ricerche aerologiche - Radiazione solare - Metodi e strumenti utilizzati nelle ricerche - Circolazione atmosferica - Venti - La pressione atmosferica - Gradiente barometrico - Cicloni e anticicloni - Livellazioni barometriche - Il vapore acqueo nell'atmosfera - Sua funzione e misura - Nebbia - Nubi - Pioggia - Temporali.

Elettricità atmosferica - Metodi ed istrumenti di misura - La previsione del tempo a corta e lunga scadenza - Organizzazione dei servizi ufficiali - Regole e metodi diversi - Il servizio aereo-meteorologico lungo le rotte aeree.

Magnetismo terrestre - Declinazione ed inclinazione magnetica - Istrumenti e metodi di misura.

Elementi di statistica e diritto corporativo.

PROVA PRATICA.

Esercitazione di gabinetto e relativamente all'impiego degli strumenti di meteorologia e aerologia. Esame ed interpretazione dei diagrammi degli apparecchi registratori.

Esame di concorso per cartografo aggiunto in prova nella carriera dei cartografi.

PROVE SCRITTE.

Matematica: soluzione di un problema sulla base dei programmi dell'istituto tecnico per geometri nel nuovo ordinamento (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491).

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso del vocabolario, a scelta del candidato.

PROVA ORALE.

Discussione di matematica sul programma della prova scritta.

Elementi di statistica e di diritto corporativo.

PROVA GRAFICA.

Esecuzione di un disegno entro i limiti dei programmi suindicati.

Esame di concorso per assistente aggiunto di aerologia nella carriera di assistenti di aerologia.

PROVE SCRITTE.

Fisica sui programmi del liceo scientifico.

Matematica: sui programmi del liceo scientifico.

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso del vocabolario, a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Fisica / Matematica — Discussione sulla base dei programmi delle prove scritte.

Elementi di statistica e di diritto corporativo.

PROVA PRATICA.

Esercitazioni di gabinetto relativamente all'impiego di strumenti di meteorologia e di aerologia.

Esame di concorso per geofisico capo nella carriera di geofisico.

(Grado 7°).

PROVE SCRITTE.

Analisi di una situazione sinottica in relazione alle moderne teorie.

Illustrazione di un argomento relativo alla dinamica dell'atmosfera.

Metodi statistici ed analisi armonica applicati alle osservazioni meteorologiche ed aerologiche.

PROVE ORALI.

Materie delle prove scritte.

Organizzazione meteorologica nazionale ed internazionale.

Campionamento e taratura di strumenti meteorologici ed aerologici.

Conversazione in una lingua estera europea a scelta del candidato.

Ordinamento dei servizi centrali e territoriali della R. Aeronautica con particolare riguardo a quelli aerologici.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Esame di concorso per primo cartografo nella carriera dei cartografi aerologisti.

PROVE SCRITTE.

Matematica: svolgimento di un tema sulla base dei programmi stabiliti per l'esame di ammissione in carriera.

Meteorologia: svolgimento di un tema di meteorologia elementare.

Traduzione dal francese, dal tedesco o dall'inglese senza uso di vocabolario, a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Materie delle prove scritte.

Trasmissione e ricezione delle osservazioni sinottiche e relativi cifrari - Ordinamento dei servizi della R. Aeronautica con particolare riguardo a quelli aerologici.

Elementi di statistica e di diritto corporativo.

Esame di concorso per primo assistente nella carriera degli assistenti di aerologia.

PROVE SCRITTE.

Svolgimento di un tema di meteorologia o di aerologia.

Matematica: svolgimento di un tema sulla base dei programmi stabiliti per l'ammissione in carriera.

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese senza l'uso di vocabolario, a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Materie delle prove scritte.
Funzionamento dei diversi strumenti di meteorologia e aerologia - Cifrari meteorologici internazionali e nazionali - Rotte aeree della navigazione civile.
Ordinamento dei servizi della R. Aeronautica con particolare riguardo a quelli aerologici. Elementi di statistica e di diritto corporativo.

Esame di concorso per capotecnico aggiunto.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.
Matematica - Sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Disegno - Schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

PROVE ORALI.

Matematica - Sul programma della prova scritta.
Fisica - Programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Chimica - Programma dell'istituto tecnico industriale (indirizzo meccanici-elettricisti) (Citato R. decreto n. 491).
Nozioni di statistica e di diritto corporativo-sindacale.

PROVE PRATICHE.

Consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Esame di concorso per geometra aggiunto.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.
Matematica - Sul programma dell'istituto tecnico per geometri (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Disegno - Esecuzione di un disegno a carattere topografico o architettonico.

PROVE ORALI.

Matematica - Sul programma della prova scritta.
Fisica e chimica - Sul programma dell'istituto tecnico per geometri.
Estimo catastale - (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Contabilità dei lavori.
Elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale - Secondo i programmi dell'istituto tecnico per geometri (R. decreto n. 491).
Elementi di statistica, di diritto sindacale e corporativo.

PROVA PRATICA.

Esercitazioni topografiche.

Esame di concorso per disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.
Matematica - Sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).
Disegno - Sui programmi dell'istituto tecnico industriale (indirizzo specializzato per meccanici elettricisti) (R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 - Supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1933).

PROVE ORALI.

Matematica - Programma della prova scritta.
Fisica - Sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (Citato R. decreto n. 491).
Elementi di statistica, di diritto corporativo e sindacale.

Esame di concorso per disegnatori tecnici aggiunti per costruzioni edili.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale.
Matematica - Sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (Citato R. decreto n. 491).
Disegno - Disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili. (Citato R. decreto n. 491).

PROVE ORALI.

Matematica - Programma della prova scritta.
Fisica - Programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale. (Citato R. decreto n. 491).
Chimica - Programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (Citato R. decreto n. 491).
Elementi di statistica, di diritto corporativo e sindacale.

Esame di concorso per assistente tecnico aggiunto.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema a carattere narrativo e descrittivo, preferibilmente di argomento tecnico professionale.
Matematica - Sul programma del corso comune della scuola tecnica ad indirizzo industriale (Citato R. decreto n. 491).
Disegno - Sul programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione meccanici (Citato R. decreto n. 491).

PROVE ORALI.

Matematica - Sul programma della prova scritta.
Fisica e chimica - Sul programma del corso comune della scuola tecnica a indirizzo industriale (Citato R. decreto n. 491).
Tecnologia - Sul programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione meccanici (Citato R. decreto n. 491).
Nozioni di statistica e cultura fascista - Secondo i programmi della scuola tecnica a indirizzo industriale (Citato R. decreto n. 491).

PROVA PRATICA.

Esercitazioni pratiche sulla base del programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per meccanici (Citato R. decreto n. 491).

Esame di concorso per assistenti edili.

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema a carattere narrativo e descrittivo, preferibilmente d'argomento tecnico professionale.
Matematica - Programma del corso comune della scuola tecnica a indirizzo industriale (Citato R. decreto 491).
Disegno - Disegno professionale sulla base del programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per edili (Citato R. decreto n. 491).

PROVE ORALI.

Matematica - Programma della prova scritta.
Fisica e chimica - Programma del corso comune della scuola tecnica a indirizzo industriale (Citato R. decreto n. 491).
Tecnologia - Programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per edili (Citato R. decreto n. 491).
Elementi di costruzioni - Programma della scuola tecnica a indirizzo industriale specializzazione per edili (Citato R. decreto n. 491).
Elementi di statistica e cultura fascista - Secondo i programmi della scuola tecnica a indirizzo industriale (Citato R. decreto n. 491).

Esami di promozione a primo capotecnico.

(Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico-professionale.
Matematica - Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo sulla base del programma di ammissione in carriera.

Disegno - Disegno quotato e completo avente per oggetto materiale aeronautico riguardante una delle branche previste nella prova orale di cultura professionale a scelta del candidato.

PROVE ORALI.

Cultura generale - Matematica sul programma della prova scritta - Chimica e fisica sul programma dell'esame di ammissione in carriera.

Cultura professionale - Motori o costruzioni aeronautiche o armamento o elettro-radio-telegrafia a scelta del candidato.

PROVA PRATICA.

Consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo su di un lavoro di specializzazione aeronautica da assegnare dalla Commissione a seconda della branca scelta dal candidato per la prova orale di cultura professionale.

Esami di promozione a primo geometra.

(Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico- professionale.

Matematica - Risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo sul programma dell'esame di ammissione in carriera.

Disegno - Disegno di costruzioni edili, topografia o di costruzioni stradali in relazione alla specialità aeronautica.

PROVE ORALI.

Cultura generale - Matematica, fisica sul programma degli esami di ammissione in carriera.

Cultura professionale - Costruzioni e topografia sul programma dei corsi dell'istituto tecnico per geometri Condizioni generali capitolato generale tecnico e regolamento vigente per l'appalto e l'esecuzione dei lavori - Regolamento per il mantenimento degli immobili della R. Aeronautica - Contabilità dei lavori - Estimo e ragioneria.

PROVA PRATICA.

Esercitazioni topografiche sul programma dei corsi dell'istituto tecnico per geometri.

Esami di promozione a capo disegnatore tecnico per le costruzioni aeronautiche.

(Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico-professionale.

Matematica - Sul medesimo programma stabilito per l'esame di ammissione in carriera.

Disegno - Studio e disegno particolareggiato per l'esecuzione, in officina, di un elemento di macchina o meccanismo, applicato alla specialità aeronautica.

PROVE ORALI.

Cultura generale - Matematica e fisica sul medesimo programma stabilito per l'esame di primo capotecnico - Elementi di statistica e di diritto corporativo.

Cultura professionale - Meccanica e tecnologia meccanica sul programma dell'istituto tecnico industriale specializzazione meccanici.

Esami di promozione a capo disegnatore tecnico per le costruzioni edili.

(Grado 9°).

PROVE SCRITTE.

Italiano - Svolgimento di un tema preferibilmente di indole tecnico-professionale.

Matematica - Sul programma d'esame di ammissione in carriera.

Disegno - Disegno di costruzioni edili in rapporto alle particolari necessità aeronautiche.

PROVE ORALI.

Cultura generale - Matematica e fisica sul programma dell'esame di ammissione in carriera.

Cultura professionale - Costruzioni edili idrauliche sul programma dei corsi dell'istituto tecnico industriale, specializzazione edili - Nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo all'architettura.

ALLEGATO 3.

Commissioni d'esame.

Le Commissioni d'esame di concorso per l'ammissione all'impiego nei singoli ruoli dell'Amministrazione aeronautica sono così composti:

GRUPPO A.

a) Ruolo amministrativo.

Un consigliere di Stato, presidente; un funzionario del Ministero della carriera amministrativa con grado non inferiore al 5°; due professori di Università o di Istituto superiore d'istruzione; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

b) Ruolo di geofisici.

Il Direttore Generale dei servizi del materiale e degli aeroporti oppure un Ufficiale dell'Arma Aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente - Un Professore universitario di fisica sperimentale o di geofisica o di fisica terrestre - Il Geofisico Direttore oppure un Funzionario della carriera dei geofisici del Ministero di grado non inferiore al 7° - Un Funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6° - Un Ufficiale dell'Arma Aeronautica (ruolo naviganti) di grado non inferiore al 7°.

GRUPPO B.

a) Personale di ragioneria.

Un consigliere della Corte dei conti, presidente; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°; un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°; un funzionario del ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica di grado non inferiore al 7°; un professore di materie economiche e giuridiche di Regio istituto medio d'istruzione.

b) Capitecnici - Disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche.

Il direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; due professori di Regio istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado; un ufficiale superiore del Genio aeronautico; un funzionario amministrativo del Ministero di grado non inferiore al 6°.

c) Geometri - Disegnatori tecnici per le costruzioni edili.

Il capo dell'Ufficio centrale demanio oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; due professori di Regio istituto industriale o di scuola professionale di 3° grado; un ufficiale superiore del Genio aeronautico; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

d) Assistenti di aerologia - Cartografi aerologisti.

Il direttore generale dei servizi del materiale e degli aeroporti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; due professori di Regio istituto industriale o di scuola professionale di 3° grado; il geofisico direttore oppure un funzionario della carriera dei geofisici del Ministero di grado non inferiore al 7°; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°; un ufficiale dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti) di grado non inferiore al 7°.

GRUPPO C.

a) Personale d'ordine.

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente; un professore di Regia scuola media di 2° grado; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°.

b) Assistenti tecnici - Assistenti edili.

Un direttore capo divisione militare della Direzione generale delle costruzioni ed approvvigionamenti o dell'Ufficio centrale demanio, presidente; un professore titolare di Regio istituto industriale; un capo funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 7°.

Le Commissioni d'esame per le promozioni nei vari gradi della carriera sono così composte:

GRUPPO A.

Esami di merito distinto e d'idoneità per la promozione al grado di Consigliere nella carriera amministrativa.

La Commissione è uguale a quella stabilita per gli esami di ammissione in carriera.

Esame di concorso al grado di geofisico capo nella carriera dei geofisici.

La commissione e eguale a quella stabilita per gli esami d'ammissione in carriera.

GRUPPO B.

Esame di concorso per merito distinto al grado di primo ragioniere nella carriera dei ragionieri.

La Commissione e eguale a quella stabilita per gli esami di ammissione in carriera.

Esame di concorso per idoneità al grado di primo ragioniere nella carriera dei ragionieri.

La Commissione è uguale a quella stabilita per gli esami di ammissione in carriera.

Esame di concorso per la promozione al grado 9° nella carriera dei:

a) Capitecnici - Disegnatori tecnici per le Costruzioni aeronautiche.

Il direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; un ufficiale superiore del Genio aeronautico di grado non inferiore al 6°; due ufficiali superiori del Genio aeronautico; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

b) Geometri - Disegnatori tecnici per le costruzioni edili

Il capo dell'Ufficio centrale demanio oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; un ufficiale del Genio aeronautico di grado non inferiore al 6°; due ufficiali superiori del Genio aeronautico; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

c) Assistente di aerologia - Cartografi aerologisti.

Il direttore generale dei servizi del materiale e degli aeroporti oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente; due ufficiali superiori del Genio aeronautico; il geofisico direttore, oppure un funzionario della carriera dei geofisici del Ministero di grado non inferiore al 7°; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°.

GRUPPO C.

Esame di concorso per la promozione al grado undecimo (archivista) nella carriera del personale d'ordine.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°; due funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario delle Commissioni suddette un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 876.

Modifiche alle vigenti norme concernenti il matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, col quale fu data facoltà, in via transitoria, agli ufficiali delle Forze armate dello Stato di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il citato Regio decreto-legge per quanto riguarda gli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che, pur non compiendo alla data del 24 novembre 1934-XIII, l'età di 28 anni, abbiano presentato entro i termini prescritti domanda di contrarre matrimonio senza l'obbligo della costituzione della rendita dotale, giusta il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1673, potranno essere autorizzati a contrarre matrimonio alle condizioni previste dal Regio decreto-legge predetto non appena abbiano compiuto il 28° anno di età, entro il 31 dicembre 1935.

Art. 2.

La stessa autorizzazione alle medesime condizioni previste dall'articolo precedente potrà essere concessa agli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che presentino domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, purchè comprovino con atto notorio di aver contratto impegni matrimoniali prima del 24 novembre 1934.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 877.

Istituzione di un Comando superiore di marina per l'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, modificato col R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Comando superiore di marina per l'Africa Orientale, con sede a Massaua, retto da un ufficiale ammiraglio il quale ha alla sua dipendenza tutti i comandi ed i servizi della Regia marina esistenti o da istituirsi a terra nelle colonie dell'Africa Orientale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la marina potranno essere poste alla dipendenza del comandante superiore di marina per l'Africa Orientale unità del Regio naviglio dislocate in Mar Rosso o Oceano Indiano.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 878.

Estensione alla Eritrea ed alla Somalia del R. decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, sulla cittadinanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per la Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, con cui vengono portate modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza;

Ritenuto necessario che le norme del Regio decreto-legge stesso siano estese alla Eritrea e alla Somalia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, che apporta modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, è esteso alla Eritrea ed alla Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 879.

Emissione di speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, concernente le norme per disciplinare la emissione di carte-valori postali commemorative;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei seguenti valori:

A) pel pagamento delle tasse postali in genere da L. 0,20 (+ 0,10 di soprapprezzo), L. 0,25 (+ 0,15 di soprapprezzo), L. 0,50 (+ 0,30 di soprapprezzo), L. 1,25 (+ 0,75 di soprapprezzo).

B) pel pagamento delle sopratasse di trasporto aereo da L. 0,50 (+ 0,50 di soprapprezzo).

Art. 2

I francobolli di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto hanno le caratteristiche sottoindicate e saranno validi fino al 30 giugno 1936, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 1° gennaio detto anno.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Tutti e cinque i francobolli sono stampati col sistema fotocalcografico, su carta filigranata, nel formato, pel disegno, di mm. 21×37 e presentano, in alto, su due righe, con al centro lo stemma d'Italia, le leggende: « A. XIII - Poste italiane pro Opera previd. Milizia », in basso le date I Febbr. 1923 $\frac{\text{I}}{\text{E. F.}}$–I Febbr. 1935 $\frac{\text{XIII}}{\text{E. F.}}$ e l'indicazione del valore.

Nel gruppo di cui alla lettera *A*):

il valore da centesimi 20 (+ 10) stampato nel colore rosso, rappresenta tre mutilati stretti sotto il gagliardetto della loro Legione, mentre giurano fedeltà sull'ara, sempre accesa, del loro sacrificio e del loro fervore. Reca il motto: « Il legno alimenta il fuoco che lo consuma (Leonardo) »;

il valore da centesimi 25 (+ 15) stampato nel colore verde, rappresenta i gagliardetti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dietro l'Aquila Legionaria, che una maschia mano ha rimesso in cammino. Reca il motto: « Bisogna essere orgogliosi di avere questa magnifica Milizia (Vitt. Em. III »;

il valore da centesimi 50 (+ 30) stampato nel colore violetto, rappresenta il Milite che, irrigidito sull'attenti, fa buona guardia al Sacrario dei Martiri della Rivoluzione. Reca il motto: « Raccontate al popolo come sia dolce l'orgoglio del sangue versato (Delcroix) »;

il valore da L. 1,25 (+ 0,75) stampato nel colore azzurro, rappresenta la millenaria Via dei Trionfi, riconsacrata dalle Camicie Nere che sfilano superbe sotto il grande Arco Romano. Reca il motto: « Sulle orme delle antiche Legioni ».

Nel gruppo di cui alla lettera *B*), l'unico valore, da centesimi 50 (+ 50) stampato nel colore bruno, rappresenta la grande ala dell'Idea fascista che, dal Palazzo che sintetizzò la storia della Rivoluzione prorompe, circonfusa di luce e giganteggia sul mondo. Reca il motto: « Ulterius sit iter ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 39. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Perteole in Ruda (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che reca modifiche alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto i propri decreti 5 luglio 1933 e 26 gennaio 1935, coi quali venivano nominati liquidatori della Cassa rurale di Perteole in Ruda (Udine) i signori Pio Fornasin col primo e Rodolfo Wilslysel col secondo;

Veduta la lettera 18 aprile 1935-XIII di S. E. il prefetto di Udine e le dimissioni presentate dal sig. Rodolfo Wilslysel;

Considerata la opportunità di provvedere a che l'iniziata liquidazione della Cassa suddetta si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Rodolfo Wilslysel da liquidatore della Cassa rurale di Perteole in Ruda (Udine) ed in sostituzione di esso sig. Wilslysel è nominato liquidatore della Cassa stessa il sig. Carlo Selz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 430, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Casello, strada di Ugozzolo, strada del Serpente fino all'incrocio con la strada Burla;

ad est, strada Burla, dall'incrocio con la strada del Serpente, fino ai confini della proprietà Draghi;

a sud, confini proprietà Draghi, stradello S. Giovanni, strada del Cane fino all'incrocio con la linea ferroviaria Parma-Brescia;

ad ovest, la linea ferroviaria Parma-Brescia, dalla strada del Cane, alla strada del Casello;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ROSSONI.

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Viterbo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1907, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Viterbo il 22 dicembre 1934-XIII, a rogito del dott. Riccardo Vannini, notaio residente in Bolsena, contratto col quale la signora Anna Migliorero fu Antonio ed il sig. Francesco Sforza fu Oreste hanno venduto all'Opera nazionale Balilla due porzioni del fabbricato situato in Viterbo al civico n. 5 di via Garibaldi; la prima di proprietà della signora Migliorero descritta in catasto alla sezione 32, mappale n. 571-1, per il prezzo di L. 23.000, e la seconda di proprietà del sig. Sforza, descritta in catasto alla sezione 32, mappale 571-3, per il prezzo di L. 15.000;
Veduta la deliberazione n. 34 in data 26 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1935-XIII.
Nomina di alcuni componenti del Comitato di coordinamento per i clearings.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre successivo, relativo alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con i paesi esteri;
Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1935-XIII, col quale sono stati chiamati a far parte del Comitato suddetto un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie;
Viste le designazioni fatte dal Ministero delle comunicazioni e dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie;

Decreta:

Del Comitato di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XIII, sono chiamati a far parte il generale Ingianni Giulio, direttore generale della Marina mercantile, ed il comandante Ezio Bonfanti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero delle comunicazioni e della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1935-XIII.
Intitolazione al nome del « Duca d'Aosta » della Regia scuola secondaria di avviamento professionale annessa al Regio istituto tecnico industriale di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, col quale, fra l'altro, veniva provveduto alla trasformazione del corso preparatorio annesso al Regio istituto tecnico industriale di Roma in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;
Considerata l'opportunità di intitolare al nome del « Duca d'Aosta » la suddetta Regia scuola secondaria di avviamento professionale;

Decreta:

La Regia scuola secondaria di avviamento professionale annessa al Regio istituto tecnico industriale di Roma è intitolata al nome del « Duca d'Aosta ».

Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2281)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4006-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gregorich Luigia di Giuseppe, nata a Pinguente il 10 ottobre 1903 e residente a Trieste, S. M. M. Inferiore, 68, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Gualtiero di Luigia, nato il 27 marzo 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12899)

N. 11419-17407.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giustina Iust fu Giovanni ved. Sorman, nata a Trieste il 12 maggio 1881 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 85, e diretta a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giusti » e « Sormani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giustina Iust ved. Sorman, sono ridotti in « Giusti » e « Sormani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carlo fu Carlo, nato il 30 agosto 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13009)

N. 11419-19053.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Kariz fu Antonio, nata a Trieste il 31 marzo 1905 e residente a Trieste, via Calvola, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Kariz è ridotto in « Carini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13010)

N. 11419-19054

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Zorzettig di Giacomo ved. Kariz, nata a Trieste il 21 luglio 1872 e residente a Trieste, via Calvola, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giorgetti » e « Carini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Zorzettig sono ridotti in « Giorgetti » e « Carini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonio fu Antonio, nato l'11 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13011)

N. 11419-4008-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gregorich Gisella fu Antonio, nata a Prevacina il 15 agosto 1910 e residente a Trieste, via Timeus 1, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 agosto 1933 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(12901)

N. 11419-18438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Schönbech di Riccardo, nato a Trieste il 15 gennaio 1885 e residente a Trieste (via Lamarmora n. 24), e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Belli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Virgilio Schönbech è ridotto in « Belli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia di Virgilio, nata il 18 giugno 1913, figlia;
2. Paolo di Virgilio, nato il 24 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 e del decreto stesso.

Trieste, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12902)

N. 11419-15232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zimic (Simich) fu Francesco, nato a Trieste il 29 settembre 1893 e residente a Trieste (via Bartolomeo D'Alviano n. 34) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Freddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il dereto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zimic (Simich) è ridotto in « Freddi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Sella in Zimic di Agapito, nata il 24 aprile 1897, moglie;
2. Nidia di Francesco, nata il 7 agosto 1919, figlia;
3. Mario di Francesco, nato il 15 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12903)

N. 11419-4010-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Vittorio di Giuseppe, nato a Trieste il 14 settembre 1890 e residente a Trieste, via Economo 5, è restituito nella forma italiana di « Balbi »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12904)

N. 11419-4009-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Giuseppe fu Antonio, nato a Pirano il 10 novembre 1860 e residente a Trieste, Salita al Fonte 4, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Burlovich di Mattia, nata il 19 marzo 1860, moglie;
2. Ermenegildo di Giuseppe, nato il 4 giugno 1899, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 9 marzo 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12905)

N. 11419-4011-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 12 febbraio 1877 e residente a Trieste, Rozzol, 1156, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12906)

N. 11419-4012-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Romano fu Giovanni, nato a Trieste il 17 novembre 1882 e residente a Trieste, via delle Mura, 22, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12907)

N. 11419-4013-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Carlo di Antonio, nato a Maresego il 3 ottobre 1895 e residente a Trieste, via del Bosco, 8, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Grimalda di Innocente, nata il 30 luglio 1896, moglie;
2. Romilda di Carlo, nata il 4 maggio 1922, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 20 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12908)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ha presentato il 7 giugno 1935-XIII, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, recante modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle Salme dei Caduti in guerra.

(2381)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 12 giugno 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 812, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

(2382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei componenti i Consigli provinciali di sanità per il triennio 1935-1937.

Con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1935, registro n. 1 Interno, foglio n. 33, si è provveduto alla nomina dei componenti dei Consigli provinciali di sanità per il triennio 1935-1937, nelle seguenti provincie del Regno, come appresso:

Alessandria.

Finzi prof. Otello, medico chirurgo.
Poggio prof. Edoardo, medico chirurgo.
Bosio prof. Paolo, pediatra.
Franzini avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Sizia dott. Giacinto, esperto nelle scienze agrarie.

Arezzo.

Ficai prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Flamma dott. Silvio, medico chirurgo.
Paglicci Brozzi dott. Giovanni, pediatra.
Guerrini avv. Arnaldo, esperto nelle materie amministrative
Tosi dott. Guido, esperto nelle scienze agrarie.

Ascoli Piceno.

Cantalamessa dott. Vittorio, medico chirurgo.
Tassoni dott. Adolfo, medico chirurgo.
Amici dott. Domenico, pediatra.
Palma avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Consolani prof. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Avellino.

Barone dott. Carmine, medico chirurgo.
Iandoli dott. Raffaele, medico chirurgo.
Santangelo dott. Nicola, pediatra.
Petrizzi avv. Amerigo, esperto nelle materie amministrative.
Ferrante dott. Lorenzo, esperto nelle scienze agrarie.

Bolzano.

Cevelotto prof. Giorgio, medico chirurgo.
Briani dott. Alfredo Aldo, medico chirurgo.
Halfer prof. Giuseppe, pediatra.
De Angelis avv. Salvatore, esperto nelle materie amministrative.
Toma dott. Rolando, esperto nelle scienze agrarie.

Brindisi.

Simone dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Caiulo dott. Antonio, medico chirurgo.
Antonelli dott. Giuseppe, pediatra.
Fiore avv. Vincenzo, esperto nelle materie amministrative.
Favia dott. Luigi, esperto nelle scienze agrarie.

Cagliari.

Brotzu prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Aresu prof. Mario, medico chirurgo.
Corda dott. Domenico, pediatra.
Caput avv. Francesco, esperto nelle materie amministrative.
Medda dott. Felice, esperto nelle scienze agrarie.

Como.

Buschi dott. Attilio, medico chirurgo.
Cornelio dott. Camillo, medico chirurgo.
Porta dott. Giovanni, pediatra.
Giorgetti avv. Enrico Elvezio, esperto materie amministrative.
Fornaci prof. Camillo, esperto nelle scienze agrarie.

Cremona.

Conti prof. Attendolo, medico chirurgo.
Grignani prof. Rodolfo, medico chirurgo.
Francioni dott. Angelo, pediatra.
Carini avv. Mario, esperto nelle materie amministrative.
Ercoli dott. Ezio, esperto nelle scienze agrarie.

Forlì.

Stefanelli prof. Paolo, medico chirurgo.
Solieri prof. Sante, medico chirurgo.
Venuti dott. Antonio, pediatra.
Panciatichi avv. Corrado, esperto nelle materie amministrative.
Savelli dott. Mariano, esperto nelle scienze agrarie.

Gorizia.

Marin prof. Pietro, medico chirurgo.
Sussi prof. Luigi, medico chirurgo.
Cicuta dott. Giuseppe, pediatra.
Pascoli avv. Valentino, esperto nelle materie amministrative.
Scapaccino prof. Mario, esperto nelle scienze agrarie.

Grosseto.

Memmi prof. Guglielmo, medico chirurgo.
Francini prof. Metello, medico chirurgo.
Salvestroni dott. Guido, pediatra.
Pastorelli avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Ginanneschi dott. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Imperia.

Bruna dott. Donato, medico chirurgo.
Amoretti dott. Carlo, medico chirurgo.
Gazzano dott. Giuseppe, pediatra.
Natta Soleri avv. Alfredo, esperto nelle matèrie amministrative.
Calvino prof. Mario, esperto nelle scienze agrarie.

Mantova.

Magnani dott. Francesco, medico chirurgo.
Finzi dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Foroni dott. Olinto, pediatra.
Genovesi on. avv. Cesare, esperto nelle materie amministrative.
Bernardelli dott. Orazio, esperto nelle scienze agrarie.

Messina.

Izar prof. Guido, medico chirurgo.
Cannavò prof. Letterio, medico chirurgo.
Maggiore prof. Salvatore, pediatra.
Pugliatti avv. Salvatore, esperto nelle materie amministrative.
Drago prof. Antonino, esperto nelle scienze agrarie.

Pavia.

Rossi on. prof. Ottorino, medico chirurgo.
Crespi-Reghizzo dott. Carlo, medico chirurgo.
Zamorani prof. Vittore, pediatra.
Vaccari prof. Pietro, esperto nelle materie amministrative.
Perazzo geom. Guglielmo, esperto nelle scienze agrarie.

Piacenza.

Monesi prof. Luigi, medico chirurgo.
Esposito prof. Alessandro, medico chirurgo.
Pettenati dott. Paolo, pediatra.
Nasalli-Rocca avv. conte Angelo Maria, esperto nelle materie amministrative.
Parenti prof. Ettore, esperto nelle scienze agrarie.

Potenza.

Gavioli dott. Aurelio Orazio, medico chirurgo.
Marotta dott. Luigi, medico chirurgo.
Coirò dott. Luigi, pediatra.
Giuliani dott. Edoardo, esperto nelle materie amministrative.
Salvatore prof. Antonino, esperto nelle scienze agrarie.

Ragusa.

Guarrella dott. Francesco, medico chirurgo.
Antoci dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Sortino prof. Giorgio, pediatra.
Scribano avv. Francesco, esperto nelle materie amministrative.
Schinina dott. Giovanni Battista, esperto nelle scienze agrarie.

Reggio Calabria.

Caputi dott. Giovanni Battista, medico chirurgo.
Morabito dott. Salvatore, medico chirurgo.
Castorina prof. Giuseppe, pediatra.
Palaja avv. Gregorio, esperto nelle materie amministrative.
Mottareale prof. Giovanni, esperto nelle scienze agrarie.

Reggio Emilia.

Bertolani prof. Aldo, medico chirurgo.
Altana prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Ciccarelli dott. Aliprando, pediatra.
Sirotti avv. Giuseppe, esperto nelle materie amministrative.
Bertolini dott. Renato, esperto nelle scienze agrarie.

Rieti.

Cati dott. Marino, medico chirurgo.
Baroni dott. Luigi, medico chirurgo.
Marzi dott. Enzo, pediatra.
Iacoboni dott. Alfredo, esperto nelle materie amministrative.
Fausti dott. Giulio, esperto nelle scienze agrarie.

Siena.

Gamma prof. Carlo, medico chirurgo.
Petragnani prof. Gianni, medico chirurgo.
Salvioli prof. Gaetano, pediatra.
Gamberucci avv. Anton Ferdinando, esperto nelle materie amministrative.
Passeri dott. Federigo, esperto nelle scienze agrarie.

Sondrio.

Piccagnoni prof. Gaspare, medico chirurgo.
Schiantarelli prof. Salvatore, medico chirurgo.
Ebner dott. Pietro, pediatra.
Pedrazzini avv. Fulvio, esperto nelle materie amministrative.
Campi dott. Cinzio, esperto nelle scienze agrarie.

Spezia.

Cattaneo dott. Attilio, medico chirurgo.
Allegri dott. Luigi, medico chirurgo.
Toracca dott. Antonio, pediatra.
Toracca dott. Dario, esperto nelle materie amministrative.
Gabrielli prof. Fausto, esperto nelle scienze agrarie.

Trapani.

Baviera prof. Vincenzo, medico chirurgo.
Lepanto dott. Placido, medico chirurgo.
Maggio dott. Giuseppe, pediatra.
Pucci avv. Stefano, esperto nelle materie amministrative.
Caldieri prof. Sante, esperto nelle scienze agrarie.

Varese.

Spelta prof. Giulio, medico chirurgo.
De Grandi dott. Silvio, medico chirurgo.
Colombo dott. Luigi, pediatra.
Cavalieri on. avv. Edgardo, esperto nelle materie amministrative.
Bosisio Edoardo, esperto nelle scienze agrarie.

Venezia.

Garioni dott. Antonio, medico chirurgo.
Vitali dott. Fabio, medico chirurgo.
Giorgi prof. Ettore, pediatra.
Supplej avv. Giorgio, esperto nelle materie amministrative.
Bortolotto dott. Costante, esperto nelle scienze agrarie.

Vercelli.

Satta prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Vacino dott. Achille, medico chirurgo.
Camelli dott. Lorenzo, pediatra.
Ferrerati dott. Mario, esperto nelle materie amministrative.
Melchior ing. Filippo, esperto nelle scienze agrarie.

Viterbo.

Ricci prof. Romeo, medico chirurgo.
Sala prof. Armando, medico chirurgo.
Catalano dott. Luigi, pediatra.
Vittori-Antisari avv. Giulio, esperto materie amministrative.
Orzi prof. Domenico, esperto nelle scienze agrarie.

Zara.

Sala dott. Armando, medico chirurgo.
Colani dott. Antonio, medico chirurgo.
Fabiani dott. Vincenzo, pediatra.
Cornero dott. Ettore, esperto nelle materie amministrative.
Segarelli dott. Umberto, esperto nelle scienze agrarie.

Con R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935, registro n. 1 Interno, foglio n. 203, si è provveduto alla nomina dei componenti dei Consigli provinciali di sanità per il triennio 1935-1937, nelle seguenti provincie del Regno, come appresso:

Agrigento.

Cinquemani prof. Fortunato, medico chirurgo.
D'Alessandro dott. Pietro, medico chirurgo.
Principato dott. Mario, pediatra.
Mirabile dott. Alessandro, esperto nelle materie amministrative.
Scavone dott. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Aosta.

Caldi dott. Leonardo, medico chirurgo.
Bertone prof. Carlo, medico chirurgo.
De Benedetti dott. Virgilio, pediatra.
Siggia avv. Salvatore, esperto nelle materie amministrative.
Michelini di St. Martino on. conte Gabriele, esperto nelle scienze agrarie.

Aquila.

Violato prof. Andrea, medico chirurgo.
Frada dott. Ambrogio, medico chirurgo.
Natali prof. Giulio, pediatra.
Bafile avv. Ubaldo, esperto nelle materie amministrative.
Colonna prof. Lamberto, esperto nelle scienze agrarie.

Belluno.

Maselli prof. Domenico, medico chirurgo.
Ferrari prof. Giovanni, medico chirurgo.
Dardani prof. Remo, pediatra.
Piccirilli avv. Beniamino, esperto nelle materie amministrative.
De Bertoldi nob. Giovanni, esperto nelle scienze agrarie.

Benevento.

Fragnito prof. Onofrio, medico chirurgo.
Cosentini dott. Emilio, medico chirurgo.
Tommaselli on. prof. Antonio, pediatra.
Marinaro avv. Enrico, esperto nelle materie amministrative.
Cerza avv. Gaetano, esperto nelle scienze agrarie.

Bergamo.

D'Alessandro prof. Franco, medico chirurgo.
Secomandi dott. Giovanni Maria, medico chirurgo.
Raffaelli prof. Giovanni, pediatra.
Cutillo dott. Francesco, esperto nelle materie amministrative.
Broggi prof. Eugenio, esperto nelle scienze agrarie.

Brescia.

Betti dott. Ugo Arturo, medico chirurgo.
Beccalossi dott. Carlo, medico chirurgo.
Magrassi dott. Artemio, pediatra.
Bozzi avv. Enrico, esperto nelle materie amministrative.
Varisco prof. Angelo, esperto nelle scienze agrarie.

Campobasso.

Saggese dott. Salvatore, medico chirurgo.
Tabasso dott. Giovanni, medico chirurgo.
De Rubertis dott. Giovanni, pediatra.
Nebbia dott. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Marinangelo dott. Luigi, esperto nelle scienze agrarie.

Catania.

Muscatello sen. prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Di Mattei prof. Eugenio, medico chirurgo.
Longo prof. Antonino, pediatra.
Patti avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Di Grazia prof. Sante, esperto nelle scienze agrarie.

Chieti.

Marinacci prof. Sertorio, medico chirurgo.
Natali prof. Augusto, medico chirurgo.
Cotellessa prof. Mario, pediatra.
Rosica avv. Antonio, esperto nelle materie amministrative
Ferrante dott. Pietro, esperto nelle scienze agrarie.

Cosenza.

Gallo dott. Ettore, medico chirurgo.
Caputo dott. Vincenzo, medico chirurgo.
Misasi dott. Mario, pediatra.
Cardamone avv. Pasquale, esperto nelle materie amministrative.
Longo Barone Luigi, esperto nelle scienze agrarie.

Fiume.

Lenaz prof. Lionello, medico chirurgo.
Grossich dott. Ruggero, medico chirurgo.
Persich dott. Otello, pediatra.
Anici avv. Alessandro, esperto nelle materie amministrative.
Riva dott. Natale, esperto nelle scienze agrarie.

Foggia.

Cardone dott. Francesco, medico chirurgo.
De Petra dott. Giulio, medico chirurgo.
De Capua prof. Filippo, pediatra.
Petricca avv. Alberto, esperto nelle materie amministrative.
Pellegrini prof. Carlo, esperto nelle scienze agrarie.

Milano.

Binda prof. Ambrogio, medico chirurgo.
Belfanti sen. prof. Serafino, medico chirurgo.
Ronzani prof. Enrico, pediatra.
Ranelletti prof. Oreste, esperto nelle materie amministrative.
Menozzi sen. prof. Angelo, esperto nelle scienze agrarie.

Perugia.

Agostini prof. Cesare, medico chirurgo.
Dominici prof. Leonardo, medico chirurgo.
Borrino prof. Angela, pediatra.
Fragapane avv. Gino, esperto nelle materie amministrative.
Vivenza prof. Alessandro, esperto nelle scienze agrarie.

Pesaro.

Sbrozzi prof. Marcello, medico chirurgo.
Ricci prof. Canzio, medico chirurgo.
Manzoni dott. Luigi, pediatra.
Raffaelli avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Quagliotti prof. Ciro, esperto nelle scienze agrarie.

Pola.

Pepi prof. Ortensio, medico chirurgo.
Gioseffi dott. Mauro, medico chirurgo.
Peschle dott. Bruno, pediatra.
Cerlenizza avv. Egidio, esperto nelle materie amministrative.
Petronio dott. Leo, esperto nelle scienze agrarie.

Ravenna.

Montuschi prof. Pietro, medico chirurgo.
Fontana prof. Luigi, medico chirurgo.
Cottignola dott. Vincenzo, pediatra.
Calderoni avv. Bruno, esperto nelle materie amministrative.
Sartoretti dott. Mario, esperto nelle scienze agrarie.

Rovigo.

Avezzu prof. Guido, medico chirurgo.
Ricci dott. Gaetano, medico chirurgo.
Scarpa dott. Antonio, pediatra.
Bianchi avv. Arrigo, esperto nelle materie amministrative.
Malandra dott. Celeste, esperto nelle scienze agrarie.

Salerno.

Talarico dott. Achille, medico chirurgo.
Quagliarello prof. Gaetano, medico chirurgo.
De Marinis dott. Mario, pediatra.
De Nicolellis avv. Filippo, esperto nelle materie amministrative.
Rizzo prof. Antonio, esperto nelle scienze agrarie.

Taranto.

D'Onghia dott. Filippo, medico chirurgo.
Magnini on. prof. Milziade, medico chirurgo.
Serio dott. Giovanni, pediatra.
Rinaldi avv. Michele, esperto nelle materie amministrative.
Martelli prof. Giovanni, esperto nelle scienze agrarie.

Treviso.

Biffis on. prof. Piero, medico chirurgo.
Fiorani Gallotta prof. Pier Luigi, medico chirurgo.
Nizzoli dott. Ivo, pediatra.
Radaelli avv. Giorgio, esperto nelle materie amministrative.
Jelmoni dott. Evaristo, esperto nelle scienze agrarie.

Trieste.

Comisso dott. Emilio, medico chirurgo.
Cofleri dott. Attilio, medico chirurgo.
Ravenna prof. Arrigo, pediatra.
Cambiaggio dott. Silvio, esperto nelle materie amministrative.
Tamaro prof. Domenico, esperto nelle scienze agrarie.

Udine.

Varisco prof. Azzo, medico chirurgo.
Pieri prof. Gino, medico chirurgo.
Berghinz prof. Guido, pediatra.
Di Caporiacco conte Giuliano, esperto nelle materie amministrative.
Marchettano dott. Enrico, esperto nelle scienze agrarie.

Con R. decreto 27 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935, registro n. 1 Interno, foglio n. 245, si è provveduto alla nomina dei componenti dei Consigli provinciali di sanità per il triennio 1935-1937, nelle seguenti provincie del Regno, come appresso:

Bari.

Ferrannini prof. Luigi, medico chirurgo.
Sangiorgi prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Cozzolino prof. Olimpio, pediatra
Palasciano avv. Modesto, espert nelle materie amministrative.
Lucrezio prof. Ernesto, esperto nelle scienze agrarie.

Cuneo.

Zuccola dott. Francesco, medico chirurgo.
Fornaseri dott. Alfredo, medico chirurgo.
Storchi dott. Lelio, pediatra.
Berardengo avv. Mario, esperto nelle materie amministrative.
Dotti dott. Giorgio, esperto nelle scienze agrarie.

Ferrara.

Ravenna prof. Ferruccio, medico chirurgo.
Merletti prof. Cesare, medico chirurgo.
Malagodi prof. Armando, pediatra.
Franceschini avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Neppi prof. Carlo, esperto nelle scienze agrarie.

Firenze.

Schupfer prof. Ferruccio, medico chirurgo.
Neri prof. Filippo, medico chirurgo.
Comba prof. Carlo, pediatra.
Badiani avv. Angelo, esperto nelle materie amministrative.
Corsini di Casigliano duca Tommaso, esperto nelle scienze agrarie.

Frosinone.

Zeri prof. Paolo, medico chirurgo.
Iraci dott. Enrico, medico chirurgo.
Cioffi dott. Vincenzo, pediatra.
Maiuri avv. Antonio, esperto nelle materie amministrative.
Vespasiani geom. Alberto, esperto nelle scienze agrarie.

Genova.

Maragliano sen. prof. Edoardo, medico chirurgo.
Canalis prof. Pietro, medico chirurgo.
Pacchioni prof. Dante, pediatra.
Raggi, prof. Luigi, esperto nelle materie amministrative.
Arieti prof. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Macerata.

Jacarelli prof. Enrico, medico chirurgo.
Caravani prof. Luigi, medico chirurgo.
Celi dott Giuseppe, pediatra.
Mariottini avv. Mario, esperto nelle materie amministrative
Nardi dott. Giustino, esperto nelle scienze agrarie.

Massa Carrara.

Orecchia prof. Carlo, medico chirurgo.
Gagnoni dott. Corrado, medico chirurgo.
Pellini dott. Alessandro, pediatra.
Brugnoli avv. Alfredo, esperto nelle materie amministrative.
Pacchierotti dott. Ferdinando, esperto nelle scienze agrarie.

Modena.

Sisto prof. Pietro, medico chirurgo.
Marchetti prof. Giovanni, medico chirurgo.
Simonini prof. Riccardo, pediatra.
Berti prof. Roberto, esperto nelle materie amministrative.
Toni prof. Guido, esperto nelle scienze agrarie.

Nuoro.

Satta prof. Francesco, medico chirurgo.
Lostia dott. Michele, medico chirurgo.
Scorcu dott. Antonio, pediatra.
Marchi avv. Salvatore, esperto nelle materie amministrative.
Massacesi prof. Alessandro, esperto nelle scienze agrarie.

Padova.

Gasbarrini prof. Antonio, medico chirurgo.
Casagrandi prof. Oddo, medico chirurgo.
Frontali prof. Gino, pediatra.
Alberti avv. Gio. Batta, esperto nelle materie amministrative.
De Marzi prof. Guido, esperto nelle scienze agrarie.

Palermo.

Manfredi prof. Luigi, medico chirurgo.
Ascoli prof Maurizio, medico chirurgo.
Cannata prof. Sebastiano, pediatra.
Scaduto prof. Gioacchino, esperto nelle materie amminisrative.
Sirena prof. Simone, esperto nelle scienze agrarie.

Pisa.

Galdi prof. Francesco, medico chirurgo.
Lami dott. Zanetto, medico chirurgo.
Fiore prof. Gennaro, pediatra.
Zanobini prof. Guido, esperto nelle materie amministrative.
Galli prof. Pericle, esperto nelle scienze agrarie.

Sassari.

Conti prof. Andrea, medico chirurgo.
Sabatini prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Auricchio prof. Luigi, pediatra.
Pilo dott. Emanuele, esperto nelle materie amministrative.
Sattin prof. Mario, esperto nelle scienze agrarie.

Savona.

Datta prof. Ludovico, medico chirurgo.
Sanvenero dott. Francesco, medico chirurgo.
Molteni prof. Pietro, pediatra.
Pessano avv. Gino, esperto nelle materie amministrative.
Giordani dott. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Teramo.

Cermenati prof. Giacomo Attilio, medico chirurgo.
Roncati prof. Cesare, medico chirurgo.
De Luca dott. Giuseppe, pediatra.
Costanzi avv. Alberto, esperto nelle materie amministrative.
Cosmo prof. Costantino, esperto nelle scienze agrarie.

Torino.

Micheli on. prof. Ferdinando, medico chirurgo.
Maggiora Vergano prof. Arnaldo, medico chirurgo.
Reano dott. Mario, pediatra.
Bardanzellu on. avv. Giorgio, esperto nelle materie amministrative.
Masutti dott. Antonio, esperto nelle scienze agrarie.

Trento.

Pergher dott. Leopoldo, medico chirurgo.
Valdagni prof. Vincenzo, medico chirurgo.
D'Anna dott. Carlo, pediatra.
Pascoli avv. Ubaldo, esperto nelle materie amministrative.
De Stanchina dott. Andrea, esperto nelle scienze agrarie.

Verona.

Messedaglia on. prof. Luigi, medico chirurgo.
Zambelli prof. Giuseppe, medico chirurgo.
Soprana prof. Ferdinando, pediatra.
De Stefani ing. Stefano, esperto nelle materie amministrative.
Cartolari conte Ignazio, esperto nelle scienze agrarie.

Vicenza.

Colpi dott. Attilio, medico chirurgo.
Gobbi dott. Guglielmo, medico chirurgo.
Orefice prof. Edoardo, pedriatra.
Monza avv. Dino, esperto nelle materie amministrative.
Marconi prof. Pietro, esperto nelle scienze agrarie.

Con R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, registrato alla Corte dei onti, addì 11 febbraio 1935, registro n. 2 Interno, foglio n. 58, si è rovveduto alla nomina dei componenti dei Consigli provinciali di anità per il triennio 1935-1937, nelle seguenti provincie del Regno, ome appresso:

Ancona.

Baccarani prof. dott. Umberto, medico chirurgo.
Ricci dott. Augusto, medico chirurgo.
Baldassari dott. Arrigo, pediatra.
Bartolini on. avv. Fernando, esperto materie amministrative.
Leonardi nob. dott. Francesco, esperto nelle scienze agrarie.

Bologna.

Ottolenghi prof. dott. Donato, medico chirurgo.
Zanelli prof. dott. Carlo Felice, medico chirurgo.
Putti prof. dott. Vittorio, pediatra.
Borsi prof. avv. Umberto, esperto nelle materie amministrative.
Peglion on. prof. Vittorio, esperto nelle scienze agrarie.

Caltanissetta.

Papa dott. Gioacchino, medico chirurgo.
Restivo dott. Pietro, medico chirurgo.
Bongiorno dott. Francesco, pediatra.
Amico avv. Gabriele, esperto nelle materie amministrative
Di Giovanni dott. Antonino, esperto nelle scienze agrarie

Catanzaro.

Aloi prof. dott. Vincenzo, medico chirurgo.
Tallarico dott. Francesco, medico chirurgo.
Poerio Piterà dott. Ercole, pediatra.
Cafasi avv. Francesco, esperto nelle materie amministrative.
Colosimo dott. Francesco, esperto nelle scienze agrarie.

Enna

Sorriso dott. Giovanni, medico chirurgo.
Ranfaldi dott. Antonino, medico chirurgo.
Saitta dott. Vincenzo, pediatra.
Livoti avv. Antonio, esperto nelle materie amminis...
Greca Militello Di Castagna Giuseppe, esperto n... agrarie.

Lecce.

Stasi prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Pansini prof. dott. Michele, medico chirurgo.
Romita dott. Eugenio, padiatra.
Falco avv. Giuseppe, esperto nelle materie amministrative.
Biasco prof. Attilio, esperto nelle scienze agrarie.

Livorno.

Anzillotti prof. dott. Giulio, medico chirurgo.
Mancini prof. dott. Stefano, medico chirurgo.
Funaro prof. dott. Roberto, pediatra.
Cempini Meazzuoli on. avv. Carlo Alberto, esperto nelle materie amministrative.
Bassi prof. dott. Ernesto, esperto nelle scienze agrarie.

Lucca.

Vignolo dott. Quinto, medico chirurgo.
Bianchi dott. Giacomo, medico chirurgo.
Vaigimigli dott. Ugo, pediatra.
Politi avv. Guido, esperto nelle materie amministrative
Moroni dott. Eduardo, esperto nelle scienze agrarie.

Matera.

Santoro prof. dott. Emanuele, medico chirurgo.
Lella dott. Domenico, medico chirurgo.
Garaguso dott. Mario, pediatra.
Ventura avv. Felice, esperto nelle materie amministrative
Filesi prof. Eugenio, esperto nelle scienze agrarie.

Napoli.

De Blasi S. E. prof. dott. Dante, medico chirurgo.
Zagari prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Jemma prof. dott. Rocco, pediatra.
Bruschettini prof. avv. Arnaldo, esperto nelle materie amministrative.
Colombo dott. Carlo, esperto nelle scienze agrarie.

Novara.

Marchisio dott. Carlo Felice, medico chirurgo.
Dellepiane prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Greppi prof. dott. Luigi, pediatra.
Toscano avv. Mario Ugo, esperto nelle materie amministrative.
Bini dott. Fausto, esperto nelle scienze agrarie.

Parma.

Preti prof. dott. Luigi, medico chirurgo.
Marginesu prof. dott. Pasquale, medico chirurgo.
Trambusti prof. dott. Bruno, pediatra.
Menoni avv. Renzo, esperto nelle materie amministrative.
Tonelli prof. dott. Ildebrando, esperto nelle scienze agrarie.

Pescara.

Nanni dott. Giulio, medico chirurgo.
Colella dott. Giuseppe, medico chirurgo.
Tommasini dott. Ivo, pediatra.
Mariani avv. Serafino, esperto nelle materie amministrative.
Battaglini prof. Giuseppe, esperto nelle scienze agrarie.

Pistoia.

Benelli dott. Aldo, medico chirurgo.
Bacci dott. Cesare, medico chirurgo.
Gori dott. Ubaldo, pediatra.
Tesi avv. Arrigo, esperto nelle materie amministrative.
Poggi on. prof. Tito, esperto nelle scienze agrarie.

Siracusa.

Mauceri dott. Francesco, medico chirurgo.
Alagona dott. Marcellino, medico chirurgo.
Mazzone dott. Laura, pediatra.
Gallitto avv. Amedeo, esperto nelle materie amministrative.
Pediglieri dott. Vincenzo, esperto nelle scienze agrarie.

Terni.

Fongoli dott. Luigi, medico chirurgo.
Berni dott. Angiolo, medico chirurgo.
Teofoli dott. Fosco, pediatra.
Nevi avv. Ennio, esperto nelle materie amministrative.
Marchini on. prof. Ascanio, esperto nelle scienze agrarie.

Con R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935, registro n. 3 Interno, foglio n. 261, si è provveduto alla nomina dei componenti dei Consigli provinciali di sanità per il triennio 1935-1937, nelle seguenti provincie del Regno, come appresso:

Littoria.

Salvini dott. Curzio, medico chirurgo.
Felici dott. Annibale, medico chirurgo.
De Carolis dott. Corrado, pediatra.
Grifone avv. Mario, esperto nelle materie amministrative.
Fregola dott. Carlo, esperto nelle scienze agrarie.

Roma.

Alessandri prof. dott. Roberto, medico chirurgo.
Frugoni prof. dott. Cesare, medico chirurgo.
Valagussa on. prof. dott. Francesco, pediatra.
Gioffrè avv. Cesare, esperto nelle materie amministrative.
Carosi Martinozzi dott. Nestore, esperto nelle scienze agrarie.

(1489)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli del Consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 197.

È stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento 1934 ed il tramutamento dei certificati del consolidato 5 per cento nn. 134926, 186469, 388280 e 391005, rispettivamente per la rendita annua di L. 300, 40, 540, e 5, intestati tutti a Guadagno Emilia fu Ciriaco, minore sotto la patria potestà della madre Pisani Ersilia fu Gerardo, vedova di Guadagno Ciriaco, domiciliata a Scafati (Salerno).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2350)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135.

Media dei cambi e dei titoli

del 13 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,13
Inghilterra (Sterlina)	59,95
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,19
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,68
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	3,025
Olanda (Fiorino)	8,195
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,77
Svezia (Corona)	3,095
Rendita 3,50 % (1906)	74,90
Id. 3,50 % (1902)	73,50
Id. 3 % lordo	57,25
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86,05
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,90
Id. id. 5 % id. 1941	99,10
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90,90
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90,875

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Ruoli di anzianità.

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 15 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana e quello degli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale e telegrafica in servizio al 31 dicembre 1934-XIII.

(2383)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Varese.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Varese secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 15 agosto 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2355)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Concorso a posti di sanitario condotto esistenti in Comuni della provincia di Littoria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visti: l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; l'art. 34 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII che stabilisce la data dei primi concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie; il decreto Ministeriale pari data 15 aprile 1935 che approva il programma dei relativi esami:

Rende noto che da oggi e sino alle ore 12 del giorno 31 agosto p. v. è aperto pubblico concorso, per titoli ed esame, ai posti seguenti di sanitario condotto:

A) *Posti di medico condotto.*

Littoria: Condotta del capoluogo. — Comprende: capoluogo, Borgo Carso, Casal delle Palme, Tor Tre Ponti, Borgo Littoria Scalo; superficie territoriale km. quadrati 72; abitanti 8000.

Condotta Borgo Grappa. — Comprende: Borgo Grappa, Fogliano, Borgo S. Michele, Borgo Faiti, Fattorie Montanari e Parito; superficie territoriale km. quadrati 69; abitanti 4500.

Condotta Borgo Sabotino. — Comprende: i borghi Sabotino, Isonzo, Piave, Podgora e le Fattorie Cerreto Alto e Coppola; superficie territoriale km. quadrati 60; abitanti 3500.

Condotta Borgo Montello. — Comprende: i borghi di Montello e Bainsizza, le Fattorie di Montello e l'Acciarella; superficie territoriale km. quadrati 65; abitanti 2500.

Per ciascuna delle quattro condotte stipendio L. 9500 annue; indennità servizio attivo L. 1800 annue; caroviveri per gli ammogliati; indennità trasporto L. 5000 annue per l'automobile, L. 2500 per la motocicletta, subordinata all'effettivo possesso del mezzo.

Le indennità suddette sono tutte al lordo delle ritenute di legge.

Dieci aumenti periodici biennali di un ventesimo dello stipendio iniziale per ogni biennio di effettivo servizio.

Il titolare della condotta di Borgo Montello viene assunto con contratto a termine della durata di un anno.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di variare le circoscrizioni suddette. Obbligo della residenza nell'abitato che dà il nome alla condotta.

Priverno: Condotta Roccasecca dei Volsci. — Superficie territoriale ettari 2363; abitanti 1150; stipendio iniziale L. 9500 lorde; cinque aumenti periodici quadriennali di un decimo; indennità di L. 500 annue per la cura dei poveri distanti dall'abitato.

Cori: Condotta di Giulianello. — Superficie territoriale km. quadrati 19; abitanti 1200; stipendio L. 9500 lorde; indennità caroviveri; cinque aumenti quadriennali di un decimo.

Sabaudia: Condotta del centro. — Comprende l'intero territorio del Comune (km. quadrati 14; abitanti 3500); stipendio iniziale L. 9500; indennità servizio attivo L. 1800; indennità caroviveri; indennità trasporto di L. 5000 per l'automobile, di L. 2500 per la motocicletta, subordinata all'effettivo possesso del mezzo. Le indennità suddette sono annue e al lordo delle ritenute di legge. Dieci aumenti periodici biennali di un ventesimo dello stipendio iniziale.

Ventotene: Condotta del centro. — Comprende il comune di Ventotene e l'isolotto di S. Stefano; superficie territoriale ettari 159; abitanti 1250; stipendio iniziale L. 9500; indennità annua di L. 500 per l'eventuale incarico delle funzioni di ufficiale sanitario; servizio di piroscafo trisettimanale col continente; obbligo della residenza; tutte le indennità sono annue e al lordo delle ritenute di legge.

B) *Posti di veterinario condotto.*

Littoria: Veterinario condotto e direttore del macello. — Estensione ettari 26.000; abitanti 18.000; stipendio iniziale L. 12.000; indennità servizio attivo L. 2000; indennità caroviveri; indennità trasporto L. 5000 per l'automobile, L. 2500 per la motocicletta, subordinata all'effettivo possesso del mezzo; tutte le indennità sono annue e al lordo delle ritenute di legge; dieci aumenti biennali di un ventesimo; obbligo della residenza.

C) *Posti di levatrice condotta.*

Littoria: Condotta del capoluogo, condotta di Borgo Grappa, condotta di Borgo Sabotino, condotta Borgo Mondello. — Le condotte ostetriche suddette hanno le stesse circoscrizioni di quelle mediche sopra citate. Stipendio L. 4000; indennità servizio attivo L. 1200; indennità caroviveri, tutte al lordo delle ritenute di legge.

Alle levatrici condotte è fatto obbligo di risiedere nel centro che dà il nome alla condotta e di tenere un proprio mezzo di trasporto per il quale sarà corrisposta una indennità annua lorda di L. 2500. Dieci aumenti periodici biennali di un ventesimo.

La titolare della condotta di Borgo Montello viene assunta con contratto a termine della durata di un anno. L'Amministrazione comunale di riserva il diritto di variare le circoscrizioni suddette.

Terracina: Condotta di Porta Nuova. — Comprende la zona da Porta Nuova alla Stazione ferroviaria; abitanti 3500; stipendio iniziale L. 3000 annue lorde; indennità caroviveri. Alla levatrice sarà fatto obbligo di prestare servizio nel Civico ospedale secondo turni da stabilirsi.

Priverno: Condotta del Centro. — Estensione territoriale kmq. 13; abitanti 12.000.

Condotta di Roccasecca dei Volsci. — Superficie territoriale ettari 2363; abitanti 1150.

Stipendio annuo L. 4000 lorde; cinque aumenti quadriennali di un decimo dalla stabilità; diritto al mezzo di trasporto per l'assistenza dei poveri in campagna.

Cori: Condotta di Giulianello. — Estensione kmq. 19; abitanti 1200; stipendio L. 4000 annue lorde e indennità caroviveri.

Sabaudia: Condotta del Centro. — Comprendente l'intero territorio del Comune (kmq. 14; abitanti 3500); stipendio iniziale L. 4000; indennità trasporto L. 2000; tutto al lordo delle ritenute di legge; cinque aumenti quadriennali del decimo; obbligo assistenza gratuita alle gestanti e partorienti povere; indennità servizio attivo L. 1200; indennità caroviveri. L'indennità di trasporto verrà corrisposta dalla data in cui cesserà di funzionare presso il civico ospedale il reparto osterico della C.R.I.

Ponza: Condotta frazione « Le Forna ». — Estensione territoriale ettari 300; abitanti 1200; stipendio annuo lordo L. 2500; indennità caroviveri.

Sperlonga: Condotta del centro. — Estensione territoriale ettari 1799; abitanti 2400; stipendio iniziale L. 3500 lorde da R. M. e ritenuta pensione; indennità caroviveri; cinque aumenti quadriennali del decimo.

Spigno Saturnia: Condotta del Centro. — Comprende l'intero Comune; estensione ettari 3868; abitanti 2350; stipendio L. 4000 lorde delle ritenute di legge; diritto al mezzo di trasporto per l'assistenza alle donne povere della campagna; cinque aumenti quadriennali del decimo.

Ventotene: Condotta del Centro. — Comprende l'intero Comune; estensione territoriale ettari 159; abitanti 1250; stipendio L. 2500 annue, assegno straordinario annuo di L. 500. Il tutto lordo di R. M. e contributo pensione.

Gli aspiranti ai detti posti dovranno far pervenire a questa Prefettura (Ufficio signor medico provinciale) entro il termine sopra indicato, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale dovrà risultare che l'aspirante non ha oltrepassato i 32 anni di età, salvo le eccezioni di cui agli articoli 42, 84 e 85 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, in applicazione del testo unico delle leggi sanitarie;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio.

d) certificato generale penale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) laurea in medicina e chirurgia per i concorsi medici; laurea in veterinaria per i concorsi veterinari; qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto. Per i concorsi ostetrici, diploma in ostetricia. Tali documenti devono essere esibiti in originale od in copia notarile;

g) certificato d'iscrizione nell'Albo professionale;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione provinciale del P. N. F. attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Fascista. E' dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato od invalido di guerra;

i) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

l) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva;

m) quietanza di tesoreria comprovante il versamento nella contabilità speciale della Prefettura della somma di L. 50.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare, a pena di esclusione dal concorso le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intendono concorrere.

Gli aspiranti i quali alla data del bando, siano in servizio in pianta stabile, presso una pubblica Amministrazione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti elencati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente bollo, dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Ai sopra indicati documenti gli aspiranti uniranno i titoli di studio e di carriera di cui siano in possesso, in relazione agli articoli 45, 48 e 51 — rispettivamente per i medici veterinari e levatrici — del succitato regolamento; nonchè quelli comportanti le preferenze stabilite nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Per i posti di medico condotto l'esame consiste in due prove pratiche:

a) Prova di medicina:

Esame di un malato - Rilevamento dei dati anamnestici obiettivi e funzionali, formulazione della diagnosi ed indicazioni terapeutiche.

Eventuali ricerche di laboratorio riguardanti la dimostrazione di elementi patologici nelle urine. Morfologia del sangue - Gli essudati e trasudati.

b) Prova di chirurgia e ostetricia:

Esame di un malato - Diagnosi dell'infermità - Intervento curativo con particolare riguardo al pronto soccorso.

Discussione su casi di ostetricia ed eventuale esecuzione dei più importanti interventi ostetrici.

Per i posti di veterinario condotto l'esame consiste pure in due prove pratiche:

a) Prova di clinica medica veterinaria:

Esame clinico di un animale infetto o sospetto di una delle seguenti malattie:

Afta epizootica - Piroplasmosi - Morbo coitale maligno - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemia emorragica - Morva - Tubercolosi bovina - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcio delle capre - Vaiolo ovino - Adenite equina - Farcino criptococcico - Peste suina - Setticemia suina - Mal rossino - Agalassia contagiosa - Difterite aviaria - Colera aviario - Peste aviaria - Rogna.

Eventuali e preliminari ricerche di laboratorio per l'accertamento della diagnosi.

b) Prova sulla ispezione sanitaria delle carni da macello, l'igiene e la zootecnia:

Esame delle carni, degli organi e visceri di un animale macellato per accertarne lo stato sanitario e stabilirne la destinazione (libero consumo, bassa macelleria, distruzione totale o parziale).

Esame delle carni e dei prodotti animali in genere, preparati per la conservazione.

Esame del pollame, della selvaggina e del pesce.

Esame di foraggi e mangimi per giudicare della qualità e dello stato di conservazione. Preparazione della razione per un animale destinato ad una determinata produzione.

Esame di ricoveri per il bestiame e giudizio sulle loro condizioni ai fini dell'igiene zootecnica.

Preparazione di soluzioni disinfettanti e applicazione nella pratica.

Esame di un animale (bovino, equino, ovino e suino) e segnalazione degli eventuali pregi e difetti in relazione con le finalità zootecniche.

Esame di una vacca lattifera, con particolare riguardo alla produzione igienica del latte.

Per i posti di levatrice condotta l'esame consiste in una prova orale sul programma seguente:

Nozione d'igiene prenatale e di assistenza alla donna durante la gestazione.

Assistenza durante il parto e il puerperio. Assistenza al neonato e nozioni di puericoltura. Oftalmo - blenorrea dei neonati.

Regolamento ostetrico ed istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici (17 maggio 1930).

Denunzia degli aborti - Registri dei parti - Nozioni generali sull'ordinamento sanitario.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che non deve essere superato alla data del presente avviso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammessa la produzione di titoli o documenti a corredo.

Per quanto non previsto nel presente bando vigono le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, del più volte citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dei capitolati speciali vigenti nei singoli Comuni.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè all'Albo pretorio di questa Prefettura e in quello dei Comuni interessati, e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Littoria, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MARIO CHIESA.

(2308)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.